

PARTE PRIMA
SEZIONE I
Regione Calabria
REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 5 maggio 2011, n. 3

Regolamento di attuazione Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 – Attività estrattiva nel territorio della regione Calabria.

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA

il seguente regolamento:

Sommario

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 1 (Oggetto)	4
Articolo 2 (Finalità)	5
Articolo 3 (Definizioni)	5
Articolo 4 (Ulteriori definizioni)	8
TITOLO II MINIERE	9
CAPO I CONFERIMENTO ED ESERCIZIO DEL PERMESSO DI RICERCA	9
Articolo 5 (Domanda di permesso di ricerca)	9
Articolo 6 (Istruttoria del permesso di ricerca)	10
Articolo 7 (Conferimento del permesso di ricerca)	10
Articolo 8 (Contenuto del permesso di ricerca)	11
Articolo 9 (Proroga; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento; decadenza; rinuncia).....	11
Articolo 10 (Obblighi del ricercatore)	12
CAPO II CONFERIMENTO ED ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE MINERARIA	12
Articolo 11 (Requisiti oggettivi e soggettivi)	12
Articolo 12 (Domanda di concessione mineraria)	13
Articolo 13 (Istruttoria della concessione mineraria).....	13
Articolo 14 (Conferimento di concessione mineraria)	14
Articolo 15 (Progetto di coltivazione e di recupero ambientale)	14
Articolo 16 (Contenuto della concessione mineraria).....	15
Articolo 17 (Rinnovo; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; sospensione dei lavori, trasferimento; decadenza; rinuncia)	15
TITOLO III CAVE	16
CAPO I AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA DEI MATERIALI DI CAVA	16
Articolo 18 (Autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava)	16
Articolo 19 (Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava)	17
CAPO II AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE DEI MATERIALI DI CAVA	18
Articolo 20 (Autorizzazione per l'attività di coltivazione)	18
Articolo 21 (Domanda per il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione)	18

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

Articolo 22 (Relazione geologica, geotecnica e geomineraria)	19
Articolo 23 (Relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale).....	19
Articolo 24 (Computo metrico estimativo).....	20
Articolo 25 (Piano di coltivazione e di recupero ambientale)	20
Articolo 26 (Ampliamento dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione)	21
Articolo 27 (Proroga della durata dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione).....	21
Articolo 28 (Variante al piano di coltivazione di recupero ambientale e paesaggistico)	22
CAPO III Norme comuni per ricerca e coltivazione dei materiali di cava	23
Articolo 29 (Istruttoria).....	23
Articolo 30 (Proroga; ampliamento e riduzione volontaria dell'area; trasferimento)	24
Articolo 31 (Decadenza e Rinuncia).....	24
CAPO IV CAVE DI PRESTITO	24
Articolo 32 (Disposizioni relative alle cave per il reperimento di materiale per grandi opere pubbliche).....	24
Articolo 33 (Adempimenti particolari)	25
TITOLO IV ESTRAZIONE DI INERTI NEL DEMANIO FLUVIALE	25
Articolo 34 (Ambito oggettivo di applicazione e finalità)	25
Articolo 35 (Attività estrattive consentite).....	26
Articolo 36 (Modalità per la presentazione della domanda)	26
Articolo 37 (Criteri di scelta tra istanze concorrenti)	26
Articolo 38 (Istruttoria).....	26
Articolo 39 (Rigetto dell'istanza)	27
Articolo 40 (Cauzione)	28
Articolo 41 (Spese istruttorie e canone di autorizzazione)	28
Articolo 42 (Provvedimento di autorizzazione).....	29
Articolo 43 (Durata dell'autorizzazione).....	29
TITOLO V Sistema degli incentivi	29
Articolo 44 (Incentivi alla Ricerca mineraria operativa)	29
Articolo 45 (Promozione dell'innovazione tecnologica nel settore estrattivo).....	31
Articolo 46 (Promozione della formazione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali).....	32
TITOLO VI OSSERVATORIO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE- ORAE.....	32
Articolo 47 (Funzionamento dell' ORAE).....	32
Articolo 48 (Modalità e termini per le istruttorie di competenza).....	33
Articolo 49 (Sistema Informativo delle Attività Estrattive)	34

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

TITOLO VII SITI ESTRATTIVI DISMESSI	35
Articolo 50 (Programma di recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi).....	35
Articolo 51 (Procedure per il recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi).....	35
Articolo 52 (Concessione ed erogazione dei finanziamenti per il recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi).....	37
Articolo 53 (Sanzioni ed oneri per la messa in sicurezza).....	38
TITOLO VIII CANONI.....	39
Articolo 54 (Canoni per l'esercizio delle attività minerarie).....	39
TITOLO IX CONTROLLO E ISPEZIONE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.....	40
Articolo 55 (Funzione di controllo tecnico-amministrativo per le attività estrattive)	40
Articolo 56 (Funzione di ispezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori per le attività estrattive)	41
Articolo 57 (Capisaldi)	41
Articolo 58 (Rilievo periodico - Perizia Giurata)	42
Articolo 59 (Sospensione e Decadenza della Attività Mineraria)	43
Articolo 60 (Revoca del titolo minerario)	44
TITOLO X REGIME TRANSITORIO	44
Articolo 61 (Procedure di transito per le istanze dalla previgente normativa).....	44
ALLEGATO A.....	46
ALLEGATO B	48
ALLEGATO B 1	55
ALLEGATO C	58
ALLEGATO D.....	61
ALLEGATO E	67
ALLEGATO F	70

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento di attuazione, adottato ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattive nel territorio della Regione Calabria) e ss.mm.ii., prescrive le procedure, le modalità e la documentazione:

- a) per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione mineraria di coltivazione di sostanze minerali di interesse regionale appartenenti alla categoria delle miniere;
- b) per il rilascio dell'autorizzazione per la ricerca e l'esercizio dell'attività di cava relativa alle sostanze minerali appartenenti alla categoria delle cave;
- c) per il piano di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, al quale deve uniformarsi l'esercizio dell'attività di miniera o di cava in tutte le fasi del suo svolgimento, al fine di garantire l'integrità fisica dei lavoratori, la salubrità e l'igiene dei luoghi dove essi prestano la loro opera, nonché la stabilità delle aree nelle quali si insediano dette attività minerarie;
- d) per il rilascio dell'autorizzazione per l'estrazione nei corsi d'acqua;
- e) per la disciplina dei canoni annui da corrispondere per tutte le attività estrattive;
- f) per la concessione di agevolazioni per il recupero ambientale e paesaggistico delle aree estrattive dismesse e per il sostegno alle attività di ricerca da parte di soggetti pubblici e privati;
- g) per la disciplina transitoria derivante dalla riclassificazione dei minerali di cui all'articolo 2 comma 2 della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii..

2. Il Regolamento di attuazione disciplina inoltre:

- a) il funzionamento dell'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive (ORAE);
- b) l'attribuzione delle competenze agli uffici e al personale investiti del compito di vigilare sul regolare adempimento ai regolamenti comunali e/o provinciali;
- c) l'attribuzione dei compiti di controllo e di ispezione da svolgere nelle varie lavorazioni estrattive di miniera o di cava come sopra definite;
- d) l'attribuzione al direttore della miniera o della cava e, in subordine, al personale di sorveglianza del compito di osservare e fare osservare le norme del piano di sicurezza e quelle disposte per fronteggiare la sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Regolamento, come enunciato dall'articolo 4 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., persegue le seguenti finalità:

- a) razionalizzare lo sfruttamento dei giacimenti secondo un piano organico di attività produttiva che consenta il corretto utilizzo della risorsa mineraria regionale nel rispetto del preminente interesse pubblico, al quale l'attività mineraria va subordinata nella scelta delle tecniche di coltivazione e nelle dimensioni quantitative della produzione;
- b) garantire che l'estrazione e l'impiego delle risorse minerarie regionali avvengano nel quadro della compatibilità con la salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e la tutela degli altri beni e risorse presenti nel territorio;
- c) promuovere e disciplinare il progetto di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell'identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività, con il proposito, altresì, di favorire possibili forme di sinergia tra le altre attività presenti nel territorio e quella mineraria;
- d) garantire la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la salubrità e l'igiene dell'ambiente in tutte le fasi dello svolgimento dell'attività mineraria.

Articolo 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **attività mineraria**: il complesso delle attività di ricerca, di coltivazione e commercializzazione delle sostanze minerali di interesse industriale, comprese le attività di sistemazione finale e di recupero e riqualificazione ambientale;
- b) **miniere**: categoria a cui appartengono le sostanze minerali enumerate all'articolo 2 comma 2 e comma 5 della L.R. 5 novembre 2009 n. 40 e ss.mm.ii., che costituiscono patrimonio indisponibile sia della Regione Calabria che dello Stato;
- c) **cave**: categoria a cui appartengono le sostanze minerali enumerate all'articolo 2 comma 3 della L.R. 5 novembre 2009 n. 40 e ss.mm.ii.;
- d) **ricerca mineraria**: attività eseguita con rilievi, indagini geologiche e geofisiche, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

e la coltivabilità economica di minerali appartenenti alle categorie delle sostanze minerali classificate all'articolo 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.;

e) coltivazione mineraria: i lavori di escavazione delle sostanze minerali, dell'attività estrattiva delle miniere e delle cave ed i lavori di sistemazione finale e riqualificazione ambientale oggetto della stessa attività estrattiva da eseguire per fasi e lotti di coltivazione successivi e funzionali;

f) permesso di ricerca: titolo abilitativo che consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di sostanze minerali appartenenti alle categorie delle miniere, di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii.;

g) concessione mineraria: titolo abilitativo che consente di eseguire i lavori di coltivazione mineraria e la commercializzazione delle sostanze minerali appartenenti alla categoria delle miniere, di cui venga riconosciuta l'esistenza e la coltivabilità. Le opere, gli impianti e i servizi che sono destinati all'esercizio dell'attività mineraria, nonché alla salvaguardia della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salubrità dell'ambiente e sono insediati entro il perimetro topografico della concessione, sono considerati pertinenze della miniera e perciò di pubblica utilità a tutti gli effetti delle norme vigenti in materia;

h) autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava: provvedimento che consente di eseguire rilievi, indagini, prospezioni, sondaggi, prelievi di campioni e ogni altra attività volta a individuare la presenza e la coltivabilità economica di sostanze minerali appartenenti alle categorie delle cave di cui al comma 3, art. 2 L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii.;

i) autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava: provvedimento che consente di eseguire i lavori di coltivazione mineraria e la commercializzazione delle sostanze minerali appartenenti alla categoria delle cave di cui venga riconosciuta l'esistenza e la coltivabilità;

j) area di miniera o di cava: il luogo di lavoro ove si svolgono attività di coltivazione dei materiali e la prima lavorazione e ove sono situati gli impianti, i macchinari, gli apparecchi e gli utensili destinati alla coltivazione, alla prima lavorazione ed alla commercializzazione, nonché i piazzali di lavorazione, stoccaggio e caricamento, le pertinenze degli impianti, la viabilità di servizio e di raccordo alla viabilità pubblica, i depositi e gli accumuli dei materiali lavorati, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, i serbatoi, i locali ed i servizi a cui i lavoratori hanno accesso, le eventuali discariche degli scarti o sfridi di lavorazione e le vasche di decantazione dei fanghi di lavaggio;

k) fase o stralcio funzionale di coltivazione: l'unità nella quale si suddivide la coltivazione del giacimento in porzioni successive e funzionali;

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

l) lotto di coltivazione: unità nella quale si suddivide la fase di coltivazione in porzioni di limitata estensione, col fine di rendere possibile, durante la coltivazione, la contestualità dei lavori di escavazione e di riqualificazione ambientale;

m) prima lavorazione: le lavorazioni successive all'estrazione del materiale dal fronte di scavo, finalizzate a rendere commerciabile il materiale stesso senza l'aggiunta di altri componenti o prodotti, nonché tutte le attività di valorizzazione, svolte in sequenza o complementari all'estrazione in maniera organizzata e continuativa, quali, in particolare, il caricamento e trasporto internamente all'area di cava dei materiali estratti e lavorati, la frantumazione, la vagliatura, il lavaggio, la selezione, lo stoccaggio, la squadratura, la lizzazione e il taglio dei materiali;

n) impianti di prima lavorazione: gli impianti tecnologici ed i macchinari finalizzati al lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, distribuzione ed insilaggio delle sostanze minerali, i macchinari e gli impianti finalizzati alla estrazione, alla squadratura ed al taglio di inerti lapidei, nonché ogni altro impianto di tipo minerario, ivi compresi le carpenterie fisse o mobili, funzionali agli impianti di cui sopra, i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, nonché per i servizi del personale, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi, i silos, i capannoni per le lavorazioni primarie;

o) sistemazione finale: l'insieme degli interventi di sistemazione geomorfologica, idrogeologica e idraulica dell'area e dei fronti di scavo, finalizzati ad ottimizzare le condizioni e l'andamento del substrato roccioso per garantire efficacia alle successive opere di recupero e riqualificazione ambientale;

p) recupero e/o riqualificazione ambientale: insieme di opere funzionali ad assicurare, anche con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, la ricomposizione ambientale dell'area interessata dall'attività estrattiva e la ricostituzione degli equilibri naturali e della funzionalità degli ecosistemi;

q) ingegneria naturalistica: la tecnica costruttiva ingegneristica che si avvale di conoscenze biologiche nell'eseguire costruzioni in terra con l'impiego di piante e di parti di piante messe a dimora in modo tale da raggiungere, nel corso del loro sviluppo, sia da sole, come materiale da costruzione vivo, sia in unione con materiale da costruzione inerte, un consolidamento duraturo delle opere di recupero e riqualificazione ambientale;

r) apertura di miniera o di cava: la realizzazione dei lavori e delle opere proprie di una nuova attività di miniera o di cava e delle connesse opere di recupero e riqualificazione

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

ambientale per lo sfruttamento di un nuovo giacimento in un contesto ambientale e territoriale non interessato dalla presenza di aree di cava né di miniere attive o dismesse;

s) **ampliamento di miniera o di cava:** la prosecuzione di un'attività di miniera o di cava in esercizio con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui, comunque, derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area di miniera o di cava rispetto a quanto previsto dal progetto assentito;

t) **completamento di miniera o di cava:** la prosecuzione di un'attività di miniera o di cava in esercizio con limitato aumento della superficie in aree limitrofe, finalizzato alla completa chiusura dell'attività estrattiva e alla definitiva riconsegna dell'area al contesto naturale e paesaggistico, tramite la realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale.

Di norma, nel caso di cave di monte, l'aumento della superficie di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un efficace raccordo morfologico del fronte di escavazione con le aree limitrofe e minori pendenze senza arretramento del piede del fronte stesso;

u) **riattivazione di miniera o di cava:** la ripresa dell'attività estrattiva da un'area di miniera o di cava dismessa con aumento della superficie in aree limitrofe, per conseguire il razionale sfruttamento del giacimento e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area rispetto allo stato dei luoghi;

v) **interventi di reinserimento:** la ripresa dell'attività estrattiva da un'area di miniera o di cava dismessa con limitato aumento della superficie in aree limitrofe finalizzato alla definitiva riconsegna dell'area al contesto naturale e paesaggistico e da cui comunque derivi, tramite la realizzazione di opere di recupero ambientale, una migliore sistemazione finale dell'area rispetto allo stato dei luoghi. Di norma, nel caso di cave di monte, l'aumento della superficie di cava deve essere giustificato dal raggiungimento di un efficace raccordo morfologico del fronte di escavazione con le aree limitrofe e minori pendenze senza arretramento del piede del fronte stesso;

w) **interventi di recupero ambientale:** la realizzazione di opere di recupero ambientale all'interno o in prossimità di un'area di miniera o di cava dismessa finalizzata esclusivamente al recupero ed alla riqualificazione, senza commercializzazione dei materiali estratti.

Articolo 4

(Ulteriori definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono, altresì, le seguenti definizioni:

a) **Regione:** Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive;

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

- b) **Provincia:** Competente Settore della Provincia interessata;
- c) **Comune:** Competente Settore del Comune interessato;
- d) **B.U.R.C:** Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
- e) **ORAE:** Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive di cui all'art. 5 della L.R. n.40/2009 e ss.mm.ii.;
- f) **D.S.S.:** Documento di Sicurezza e Salute di cui all'art. 6 Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- g) **Autorità di Vigilanza:** Organo dell'Amministrazione Pubblica che esercita i compiti di controllo e di ispezione.

Per ogni ulteriore utile definizione si fa riferimento alla normativa nazionale di settore.

2. La vigilanza sull'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di ricerca e coltivazione di minerali di miniera e di cava, ivi compresa l'emanazione di atti di polizia giudiziaria è svolta dalla Provincia competente, tramite i propri servizi minerari, che si avvalgono della collaborazione, per la materia connessa alla salvaguardia della salute dei suddetti lavoratori, delle locali A.S.P.

3. Le operazioni di ricerca e coltivazione devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni e delle norme di sicurezza vigenti, in particolare di quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e nel Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nonché delle prescrizioni imposte dalla Regione e dalle Amministrazioni locali interessate.

TITOLO II

MINIERE

CAPO I

CONFERIMENTO ED ESERCIZIO DEL PERMESSO DI RICERCA

Articolo 5

(Domanda di permesso di ricerca)

1. Il permesso di ricerca può essere accordato a persona giuridica o fisica che abbia le capacità tecniche ed economiche necessarie alla realizzazione del piano di ricerca e all'esecuzione, ove necessario, degli interventi di ripristino ambientale. Al fine di mantenere un controllo, onde evitare illeciti e/o casi di concorrenza sleale verso aziende dello stesso

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

settore, si propone con cadenza annuale in occasione del versamento del canone di concessione mineraria, la presentazione del DURC aziendale.

2. La domanda di conferimento di permesso di ricerca è presentata alla Regione, in regola con la normativa sul bollo, che ne valutata la regolarità e la completezza.

3. Alla domanda va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica di cui all'Allegato A.

Articolo 6

(Istruttoria del permesso di ricerca)

1. La Regione, al fine di acquisire le osservazioni dei Comuni territorialmente interessati e della Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, indice una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la quale esamina la domanda di conferimento di permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle eventuali opposizioni. La Conferenza di Servizi deve svolgersi e ultimarsi entro il termine perentorio ed improrogabile di novanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. Nella Conferenza di Servizi di cui al comma 1 del presente articolo sono, altresì, acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.

3. Qualora nella Conferenza di Servizi non si raggiungano determinazioni concordate, e sia previsto l'accordo o l'atto di assenso comunque denominato delle pubbliche Amministrazioni intervenute, si procede secondo l'art. 14, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall'art. 2, comma 13, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537.

4. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 150,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche.

Articolo 7

(Conferimento del permesso di ricerca)

1. La Regione, sentito l'ORAE, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della domanda, emana il decreto con cui conferisce o nega il permesso di ricerca di minerali.

2. Il procedimento di conferimento di permesso di ricerca di minerali di interesse nazionale e locale si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

della domanda. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Autorità competente sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento autorizzatorio e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 150,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche.

Articolo 8

(Contenuto del permesso di ricerca)

1. Il permesso di ricerca contiene le prescrizioni e le condizioni in ordine:

- a) alle modalità della ricerca e dei relativi lavori;
- b) alla salvaguardia della situazione ambientale ed idrogeologica;
- c) alla sistemazione ambientale dei siti di ricerca ed ai preminenti interessi generali;
- d) all'importo della eventuale garanzia relativa alle opere di sistemazione ambientale di cui alla lettera sub c);
- e) gli estremi dell'eventuale garanzia bancaria o assicurativa prestata;
- f) ogni altra determinazione ritenuta utile ed opportuna per la migliore attuazione della ricerca.

Articolo 9

(Proroga; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento; decadenza; rinuncia)

1. La domanda di proroga del permesso di ricerca, la domanda di estensione o riduzione volontaria dell'area del permesso, la domanda di trasferimento del permesso, devono essere presentate alla Regione che convoca, solo nei casi di particolare rilevanza, la Conferenza di Servizi, di cui all'art.6 del presente Regolamento.

2. La Regione, sentito l'ORAE, solo nei casi di particolare rilevanza, provvede con decreto in ordine all'autorizzazione di proroga, di estensione o riduzione volontaria dell'area, o di trasferimento, entro il termine massimo di centoventi giorni, dalla data di presentazione della domanda.

3. In conseguenza di gravi inadempienze può essere contestato al titolare la decadenza del permesso di ricerca. Al titolare viene assegnato un termine di sessanta giorni per presentare eventuali controdeduzioni. La decadenza del permesso di ricerca, in assenza di controdeduzioni da parte del titolare o nel caso che esse, se presentate, vengano ritenute

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

inaccoglibili, è pronunciata con decreto della Regione entro centoventi giorni dall'inizio del procedimento.

4. Su motivata richiesta del titolare del permesso di ricerca e fatto salvo l'avvenuto adempimento da parte sua degli obblighi e oneri che gli competono, la Regione provvede con decreto all'accettazione della rinuncia al permesso.

Articolo 10

(Obblighi del ricercatore)

1. Il ricercatore, entro 90 giorni dal rinvenimento di giacimenti minerari, deve darne comunicazione scritta alla Regione.
2. Il ricercatore trasmette alla Regione ed alla Provincia, ogni dodici mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti ed ogni altra notizia sullo svolgimento dell'attività di ricerca.
3. Il ricercatore provvede alla sistemazione ambientale dei luoghi oggetto di ricerca secondo le prescrizioni indicate nel permesso di ricerca ed a risarcire i proprietari del suolo degli eventuali danni cagionati.

CAPO II

CONFERIMENTO ED ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE MINERARIA

Articolo 11

(Requisiti oggettivi e soggettivi)

1. Possono formare oggetto di concessione i giacimenti minerari dei quali l'Autorità competente abbia riconosciuto la esistenza e la coltivabilità. Per il riconoscimento della presenza e della coltivabilità del giacimento minerario, quale presupposto per la concessione mineraria, la Regione verifica la rilevanza effettiva dell'interesse pubblico, consistente nell'utilizzazione del giacimento in rapporto alla tutela e alla valorizzazione delle risorse essenziali del territorio, ai vincoli e alle limitazioni d'uso del territorio interessato, nonché all'incidenza dell'estrazione mineraria rispetto alla movimentazione degli altri minerali necessaria per consentire l'utilizzazione del giacimento minerario.
2. La concessione di un giacimento può essere rilasciata a chi abbia l'idoneità tecnica, economica e organizzativa a condurre l'impresa nel rispetto di criteri di razionale utilizzazione del giacimento oggetto della concessione, di tutela della salute e della sicurezza

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

dei lavoratori e di conseguimento di condizioni di equilibrio e compatibilità dell'attività mineraria con il territorio da essa interessato.

3. Non può essere accolta la richiesta di concessione avanzata da parte di chi sia andato soggetto a provvedimento di decadenza di un titolo minerario a lui precedentemente attribuito. La capacità economica deve essere commisurata all'entità dell'investimento e alle garanzie di idonee referenze bancarie.

Articolo 12

(Domanda di concessione mineraria)

1. La domanda di conferimento di concessione di coltivazione mineraria deve essere presentata alla Regione che ne cura l'istruttoria. Alla domanda va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnico-progettuale di cui all'Allegato B; per le acque minerali e termali di cui all'articolo 2, lettera b) della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnico-progettuale di cui all'allegato B1.

Articolo 13

(Istruttoria della concessione mineraria)

1. La Regione, al fine di acquisire le osservazioni dei Comuni territorialmente interessati e della Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, indice una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., la quale esamina la domanda di conferimento di concessione mineraria, corredata degli allegati e delle eventuali opposizioni. La Conferenza dei Servizi deve svolgersi e ultimarsi entro il termine perentorio ed improrogabile di novanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. Nella Conferenza di Servizi di cui al comma 1 del presente articolo sono, altresì, acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre Amministrazioni dello Stato e gli Enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.

3. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Autorità competente sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e, comunque, nella misura minima forfettaria di euro 150,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

Articolo 14

(Conferimento di concessione mineraria)

1. La Regione, concluse le procedure di verifica della compatibilità ambientale del programma, sentito l'ORAE, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, emana il decreto con cui conferisce o nega la concessione mineraria per la coltivazione di un giacimento minerario di interesse nazionale e locale.
2. Il procedimento di conferimento di concessione mineraria si conclude entro il termine massimo di centottanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 15

(Progetto di coltivazione e di recupero ambientale)

1. Il progetto di coltivazione e di recupero ambientale previsto nella documentazione tecnico progettuale, di cui al comma 2 dell'Allegato B, persegue e razionalizza il coordinamento tra le fasi di escavazione, riassetto e recupero paesaggistico-ambientale del sito oggetto d'intervento. Esso predispone il buon governo del giacimento, programma l'organizzazione del lavoro e la sicurezza dei lavoratori ed è redatto nel rispetto dei principi dell'ingegneria mineraria. Si articola in due parti: il progetto di coltivazione e il progetto di recupero paesaggistico-ambientale.
2. Il progetto di coltivazione si compone di una relazione tecnica, corredata da elaborati cartografici che illustrano in maniera precisa ed esaustiva tutti gli elementi conoscitivi richiesti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione e alla tipologia dell'intervento estrattivo, come indicato al comma 3 dell'Allegato B.
3. Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale ha lo scopo di prevedere e programmare l'insieme degli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale delle aree interessate dall'attività di coltivazione, idoneo ad accogliere gli usi e le destinazioni preesistenti e programmati dalla pianificazione vigente, in coerenza con le condizioni territoriali di contorno e di illustrare le opere, i tempi ed i modi per la sistemazione ambientale dell'area già oggetto di coltivazione, comprendendo lo smantellamento finale degli eventuali impianti previsti in sede di autorizzazione, dei servizi di cantiere ed eventualmente delle strade e altre opere di servizio, con indicate le modalità ed i tempi di attuazione. Gli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale privilegiano l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica. Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale è composto da una relazione tecnica e da elaborati cartografici indicati nell'Allegato B.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

Articolo 16

(Contenuto della concessione mineraria)

1. Il provvedimento di concessione contiene:

- a) la delimitazione dell'area di concessione;
- b) la determinazione della quantità di minerale da estrarre e le modalità di coltivazione del giacimento;
- c) le fasi di coltivazione, con riferimento agli eventuali rinnovi della concessione e l'approvazione degli impianti fissi a servizio della miniera;
- d) le prescrizioni relative al recupero ambientale da attuare durante e al termine della coltivazione;
- e) le prescrizioni relative al riutilizzo del sito estrattivo;
le prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti estrattivi;
- f) l'importo della garanzia relativa alle opere di recupero ambientale di cui alla lettera sub d);
- g) gli estremi della garanzia bancaria o assicurativa prestata;
- h) l'importo del diritto proporzionale annuo ed altri oneri connessi con l'attività di produzione;
- i) ogni altra determinazione ritenuta utile ed opportuna per la migliore attuazione della ricerca.

2. Il provvedimento di concessione concerne anche le opere e gli impianti fissi e può dettare particolari prescrizioni con riferimento unicamente alla durata di tale occupazione del suolo, tenendo conto della compatibilità degli stessi con il territorio e con le esigenze produttive del richiedente, fermi restando tutti gli altri adempimenti amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti.

3. Qualora il recupero ambientale dell'area oggetto di coltivazione sia attuato con il riporto di materiali di risulta provenienti da altre escavazioni o con materiale di provenienza non mineraria, il provvedimento di concessione contiene, altresì, le prescrizioni per l'utilizzo di detti materiali, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di rifiuti.

4. Il provvedimento di concessione è trascritto all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio a spese del concessionario.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

Articolo 17

(Rinnovo; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; sospensione dei lavori, trasferimento; decadenza; rinuncia)

1. La domanda di rinnovo della concessione, la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area della concessione, la domanda di sospensione di lavori, la domanda di trasferimento della concessione, devono essere presentate alla Regione che convoca, nei casi di particolare rilevanza, la Conferenza di Servizi, di cui all'art.6 del presente Regolamento.
2. La Regione, sentito l'ORAE nei casi di particolare rilevanza, emana i decreti con cui conferisce o nega l'autorizzazione di proroga, di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, di sospensione dei lavori, di trasferimento, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. La decadenza del titolare della concessione è pronunciata da parte della Regione, previa convocazione, nei casi di particolare rilevanza, della Conferenza di Servizi di cui all'art. 6 del presente Regolamento. A seguito della contestazione dei motivi di decadenza, al titolare sono concessi sessanta giorni per fornire le proprie deduzioni, trascorso inutilmente detto termine, si provvede alla decadenza con decreto della Regione, entro centoventi giorni dall'inizio di ufficio del procedimento.
4. La Regione provvede con decreto all'accettazione della rinuncia entro cinquanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.

TITOLO III

CAVE

CAPO I

AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA DEI MATERIALI DI CAVA

Articolo 18

(Autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava)

1. L'autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava, come disposto all'articolo 11 L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., per i materiali di cava non ricadenti in ambito fluviale, è rilasciata dal Comune territorialmente competente, per un periodo non superiore a due anni, a seguito del parere favorevole dell'ORAE, nel rispetto dei criteri e delle modalità del PRAE:

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

- a) per le aree del territorio regionale non interessate da attività di cava in esercizio o dismesse, onde consentire interventi di apertura di nuove cave;
- b) per le aree di cave attive e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di ampliamento o completamento;
- c) per le aree di cava dismesse e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di riattivazione reinserimento o recupero ambientale.

2. L'autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche, ne faccia richiesta secondo le disposizioni dell'art. 13 comma 3 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii..

Articolo 19

(Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca dei materiali di cava)

1. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di ricerca di materiali di cava, indirizzata e presentata al Comune territorialmente competente, va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica di cui all'Allegato C.
2. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 150,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

CAPO II

AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE DEI MATERIALI DI CAVA

Articolo 20

(Autorizzazione per l'attività di coltivazione)

1. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione e di recupero ambientale di cave, come disposto dall'articolo 12 della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii. per i materiali di cava non ricadenti in ambito fluviale, è rilasciata dal Comune territorialmente competente, per un periodo non superiore a venti anni, a seguito del parere favorevole dell'ORAE, nel rispetto dei criteri e delle modalità del PRAE:

a) per le aree del territorio regionale non interessate da attività di cava in esercizio o dismesse, onde consentire interventi di apertura di nuove cave;

b) per le aree di cave attive e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di ampliamento o completamento;

c) per le aree di cava dismesse e per le aree contigue onde consentire la realizzazione di interventi di riattivazione reinserimento o recupero ambientale;

2. L'autorizzazione per l'attività di coltivazione e di recupero ambientale di cave può essere accordata ad un soggetto pubblico o privato che, in possesso delle capacità tecniche ed economiche, ne faccia richiesta secondo le disposizioni dell'art. 13 comma 3 della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii..

Articolo 21

(Domanda per il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione)

1. Alla domanda concernente il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave, presentata ed indirizzata al Comune territorialmente competente, va allegata la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica di cui all'Allegato D.

2. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento e sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 150,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

Articolo 22

(Relazione geologica, geotecnica e geomineraria)

1. La relazione geologica, geotecnica e geomineraria, prevista dall'Allegato D relativamente all'area su cui si intende svolgere l'attività di coltivazione, definisce:

a) la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, la definizione del modello geologico-tecnico del sottosuolo, l'illustrazione e la caratterizzazione degli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litologici e fisici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;

b) lo studio delle acque superficiali e sotterranee, con particolare riferimento:

b.1) alle eventuali interferenze tra il reticolo idrografico superficiale e l'area estrattiva;

b.2) alla presenza e alla ricostruzione di falde idriche, evidenziando eventuali presenze di pozzi e sorgenti utilizzati per uso idropotabile;

b.3) al rapporto tra lo svolgimento dell'attività estrattiva con lo schema complessivo della circolazione idrica sotterranea, evidenziando in particolare eventuali interferenze e vulnerabilità dell'acquifero;

c) il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato direttamente dai lavori di escavazione e sistemazione ambientale e riqualificazione ambientale, con particolare riferimento:

c.1) alla caratterizzazione fisico-meccanica delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione, compreso lo sterile;

c.2) alla valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali del sito in seguito all'attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia.

Articolo 23

(Relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale)

La relazione naturalistica, faunistica, vegetazionale prevista nella documentazione tecnica della domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave, di cui all'Allegato D, attraverso lo studio delle caratteristiche abiotiche e biotiche dell'area sulla quale si intende svolgere la coltivazione, definisce tutti gli strumenti utili alla progettazione dell'intervento, con particolare riguardo alla realizzazione delle opere di recupero ambientale e degli interventi di compensazione ambientale che devono assicurare la ricostituzione della funzionalità degli ecosistemi.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

Articolo 24

(Computo metrico estimativo)

1. Il computo metrico estimativo, previsto nella documentazione tecnica della domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave di cui all'Allegato D, viene redatto utilizzando il prezzario regionale vigente.
2. Per eventuali prezzi non compresi nel prezzario regionale si fa riferimento ai listini delle locali Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero, in mancanza, ai locali prezzi di mercato.

Articolo 25

(Piano di coltivazione e di recupero ambientale)

1. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale previsto nella documentazione tecnica della domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave di cui all'Allegato D predispone il buon governo del giacimento, programma l'organizzazione del lavoro e la sicurezza dei lavoratori, è redatto nel rispetto dei principi dell'ingegneria mineraria e nel perseguimento della massima connessione tra le fasi di escavazione, di riassetto e di recupero ambientale e si articola in due parti:
 - a) il piano di coltivazione;
 - b) il piano di recupero ambientale.
2. Il piano di coltivazione si compone di una relazione tecnica corredata da elaborati cartografici, come indicati nell'Allegato D.
3. Il piano di recupero ambientale ha lo scopo di prevedere e programmare l'insieme degli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale finale delle aree interessate dall'attività di coltivazione, idoneo ad accogliere gli usi e le destinazioni preesistenti e programmati dalla pianificazione vigente, in coerenza con le condizioni territoriali di contorno e di illustrare le opere, i tempi ed i modi per la sistemazione ambientale dell'area già oggetto di coltivazione, comprendendo lo smantellamento finale degli eventuali impianti previsti in sede di autorizzazione, dei servizi di cantiere ed eventualmente delle strade e altre opere di servizio, con indicate le modalità ed i tempi di attuazione.
4. Gli interventi finalizzati alla composizione di un assetto topografico, geomorfologico, idraulico e vegetazionale di cui al comma 3, privilegiano l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

5. Il piano di recupero ambientale è composto da una relazione tecnica e da elaborati cartografici, come indicati nell'Allegato D.

Articolo 26

(Ampliamento dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione)

1. Il Comune territorialmente competente autorizza le varianti e l'ampliamento al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico previo parere dell'ORAE, ex articolo 12 comma 1 della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii..
2. La documentazione da allegare alla domanda concernente l'ampliamento al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico in esercizio, relativamente ai nuovi interventi estrattivi e di sistemazione finale è quella prevista dalla documentazione da allegare alla domanda per il rilascio della autorizzazione per l'attività di coltivazione di cave, di cui all'Allegato D.
3. Alla documentazione di cui al comma 2 sono allegati, altresì, gli elaborati cartografici relativi alla situazione all'atto della richiesta di proroga sia del piano di coltivazione che di recupero ambientale, con indicazione delle volumetrie residue e dei tempi necessari per il completamento dei lavori.

Articolo 27

(Proroga della durata dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione)

1. L'Autorizzazione per l'attività di coltivazione delle cave può essere prorogata, per un periodo non superiore a cinque anni, solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, dal Comune territorialmente competente, previo parere dell'ORAE, ex articolo 12 comma 3 della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii..
2. La richiesta di proroga dovrà essere motivata e comprovata dalle visite di vigilanza periodiche eseguite dalle Amministrazioni competenti i cui verbali devono mettere in evidenza la reale necessità di concedere l'ulteriore periodo per il completamento del progetto iniziale.
3. La proroga non prevede varianti al progetto delle attività minerarie presentato nella richiesta di autorizzazione della cava e delle eventuali varianti o ampliamenti autorizzati successivamente.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

4. La documentazione da allegare alla domanda concernente la proroga dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione delle cave, indirizzata e presentata al Comune sul cui territorio si svolge l'attività, è costituita:

- a) dalla relazione tecnica indicante la situazione attuale del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
- b) dalle planimetrie generali a curve di livello della situazione attuale in scala 1:5000 e sezioni topografiche dello stato di fatto, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza a scala non inferiore a 1:1000;
- c) dal programma dei lavori delle attività minerarie per il richiesto periodo di proroga.

Articolo 28

(Variante al piano di coltivazione di recupero ambientale e paesaggistico)

1. Per variante, ai fini del presente regolamento, si intende la modifica del piano di coltivazione e di recupero ambientale che comporti una sistemazione morfologica finale dei luoghi diversa da quella precedentemente autorizzata ma che non comporti una variazione del volume di materiale da estrarre.
2. Il Comune competente territorialmente autorizza le varianti al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico, previo parere dell'ORAE ex art. 12, comma 4, L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii..
3. La documentazione da allegare alla domanda concernente la variante al piano di coltivazione e di recupero ambientale e paesaggistico delle cave già in esercizio, indirizzata e presentata al Comune territorialmente competente, comprende:
 - a) gli elaborati cartografici relativi alla situazione all'atto di richiesta della variante del piano di coltivazione e di recupero ambientale;
 - b) le varianti proposte al piano di coltivazione e recupero ambientale con i relativi elaborati cartografici;
 - c) i tempi necessari per il completamento dei lavori;
 - d) la relazione tecnica illustrativa degli interventi in variante;
 - e) il computo metrico estimativo.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

CAPO III

NORME COMUNI PER RICERCA E COLTIVAZIONE DEI MATERIALI DI CAVA

Articolo 29

(Istruttoria)

1. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione fa ricorso al metodo della Conferenza dei Servizi, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..
2. La Conferenza di Servizi viene indetta dall'Autorità competente entro dieci giorni dal ricevimento della domanda; ad essa partecipano le Amministrazioni e gli Enti interessati nonché le Autorità preposte al rilascio dei seguenti pareri:
 - a) valutazione di impatto ambientale per i progetti contemplati nella lettera *m*) dell'Allegato A al Regolamento Regionale 4 agosto 2008 n. 3 ("Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali");
 - b) parere in materia di tutela dei beni ambientali, in ordine ai vincoli di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, e di cui alla legislazione comunitaria e statale in materia di tutela del territorio;
 - c) nulla osta della Soprintendenza ai B.A.A.A.S., in ordine ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
 - d) parere del Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
 - e) parere dell'Autorità competente in materia di vincolo idrogeologico;
 - f) parere dell'Autorità di bacino ove interessata.
3. L'Autorità competente, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della Conferenza di Servizi, provvede all'invio di una relazione alla Regione.
4. Il competente ufficio della Regione, acquisito il parere dell'ORAE ai sensi dell'art. 5 comma 4 lettera c) della Legge Regionale n. 40/2009 e ss.mm.ii., trasmette il parere positivo o negativo sull'autorizzazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della relazione da parte dell'Autorità competente, che conclude il procedimento nei successivi dieci giorni, con provvedimento il cui contenuto è stabilito dall'articolo 13 Legge Regionale 40/2009.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

Articolo 30

(Proroga; ampliamento e riduzione volontaria dell'area; trasferimento)

1. La domanda di proroga e la domanda di estensione o riduzione volontaria dell'area dell'autorizzazione alla ricerca o alla coltivazione, nonché la domanda di trasferimento dell'autorizzazione medesima, devono essere presentate al Comune competente che ne trasmetterà copia alla Regione.
2. L'Autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, procederà, all'indizione della Conferenza di Servizi solo nei casi di particolare rilevanza.
3. Entro sessanta giorni dalla domanda, ovvero entro dieci giorni dall'acquisizione delle risultanze della Conferenza di Servizi, ove indetta, l'Autorità competente invia una relazione al competente Ufficio regionale il quale, sentito l'ORAE nei casi di particolare rilevanza, fornisce motivato parere in ordine all'autorizzazione di proroga, di estensione o riduzione volontaria dell'area e di trasferimento, entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione.

Articolo 31

(Decadenza e Rinuncia)

1. Previa contestazione dei motivi di decadenza al titolare dell'autorizzazione ed assegnazione di un termine di sessanta giorni per la presentazione di controdeduzioni, l'Autorità competente, entro l'ulteriore termine perentorio di sessanta giorni, pronuncia con decreto la decadenza.
2. A seguito di motivata rinuncia del titolare del permesso, l'accettazione della rinuncia è pronunciata con decreto dell'Autorità competente entro il termine di sessanta giorni.

CAPO IV

CAVE DI PRESTITO

Articolo 32

(Disposizioni relative alle cave per il reperimento di materiale per grandi opere pubbliche)

1. L'istanza per l'autorizzazione per l'apertura delle cave per il reperimento di materiale per grandi opere pubbliche è presentata alla Regione, corredata, oltre che dalle indicazioni e dagli allegati di cui all'Allegato D:
 - a) dalla documentazione attestante il requisito, in capo al richiedente, di essere attuatore dell'opera pubblica cui è finalizzato l'intervento estrattivo;

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

- b) dall'indicazione dei percorsi utilizzati dai mezzi di cantiere;
 - c) dall'impegno del richiedente di utilizzare il materiale estratto esclusivamente per le esigenze dell'opera pubblica cui è funzionale.
2. L'autorizzazione all'intervento estrattivo è rilasciata dalla Regione, previo parere dell'ORAE, in favore dell'attuatore dell'opera pubblica con provvedimento il cui contenuto è stabilito dall'articolo 13 della Legge Regionale n.40/2009 e ss.mm.ii., con la specifica prescrizione che l'utilizzazione del materiale estratto è esclusivamente per le esigenze dell'opera pubblica.
3. L'autorizzazione alla cava di prestito, in quanto connessa alle opere di cui al comma 1, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativa all'attività estrattiva.

Articolo 33

(Adempimenti particolari)

1. Il proponente, attuatore dell'opera pubblica nonché titolare dell'autorizzazione, è tenuto ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria, utilizzata come viabilità di servizio, nonché delle strutture irrigue con le quali possono interferire i lavori di coltivazione. A tal fine la società stipula apposite convenzioni con gli enti ed i consorzi proprietari e/o gestori delle suddette strutture.

TITOLO IV

ESTRAZIONE DI INERTI NEL DEMANIO FLUVIALE

Articolo 34

(Ambito oggettivo di applicazione e finalità)

1. Il presente titolo si applica ai procedimenti per l'autorizzazione all'estrazione di materiali inerti dai fiumi, torrenti e corsi d'acqua in genere, ai sensi degli articoli 11 e 12 della Legge Regionale n.40/2009 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle vigenti normative statali e regionali.
2. Il presente titolo persegue gli obiettivi desumibili dalle disposizioni di pianificazione contenute nel Piano di Bacino della Regione Calabria e, pertanto, potranno essere autorizzati unicamente i prelievi nei corsi d'acqua individuati a rischio molto elevato R3 ed R4 nel sopra indicato Piano.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

Articolo 35

(Attività estrattive consentite)

1. L'attività estrattiva di materiali inerti nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è consentita esclusivamente per interventi pubblici e di difesa e sistemazione idraulica, ai sensi della vigente disciplina in materia di polizia delle acque e di difesa del suolo.
2. Nei casi consentiti di cui al comma 1, l'attività estrattiva è soggetta ad apposita autorizzazione sotto il profilo della manutenzione e regimazione idraulica, di mantenimento e ripristino del buon regime idraulico, ai sensi del R.D. 24.07.1904 n. 523 e ss.mm.ii.. ed in coerenza con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico della Calabria e con i Piani di Bacino ai sensi della Legge n. 183/1989 e ss.mm.ii..

Articolo 36

(Modalità per la presentazione della domanda)

1. La domanda deve essere indirizzata alla Provincia di competenza in triplice copia, di cui una in regola con le leggi sul bollo, con allegata la documentazione prevista dall'Allegato E.

Articolo 37

(Criteri di scelta tra istanze concorrenti)

1. Qualora nel corso del procedimento siano state ammesse ad istruttoria più istanze in concorrenza tra loro, per lo stesso tronco di corso d'acqua, la scelta sarà effettuata dall'Amministrazione stabilendo un ordine di preferenza sulla base del quantitativo di materiale inerte che si intende prelevare, in relazione a quelle che saranno le indicazioni derivanti dal sopralluogo effettuato dalla Provincia.
2. In caso di parità di prelievo, sarà preferita l'istanza presentata cronologicamente prima.

Articolo 38

(Istruttoria)

1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate a persone fisiche, in forma singola ovvero associata, ed a persone giuridiche, sia private che pubbliche.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate al richiedente previa esclusione di eventuali cause di inidoneità od incompatibilità previste dalla legge.
3. L'autorizzazione ha carattere personale. Nel caso di trasferimento del diritto al prelievo del materiale inerte, l'avente causa deve chiedere alla Provincia competente di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione assumendo i relativi oneri.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

4. Accertata la completezza dell'istanza, la Provincia competente comunica l'avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile dello stesso.
5. La Provincia competente verifica l'istanza, comunicando al richiedente, entro il termine di 30 giorni, sentito l'ORAE, l'esito di accoglimento o diniego della stessa.
6. La Provincia competente trasmette copia dell'istanza all'Autorità di Bacino per il rilascio del relativo titolo abilitativo di competenza.
7. Nel caso di accoglimento dell'istanza, la ditta richiedente è invitata a presentare alla Provincia competente, entro il termine perentorio di 15 giorni, la seguente documentazione:
 - a) autocertificazione, a firma di progettista abilitato, che attesti la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi;
 - b) progetto esecutivo redatto secondo quanto previsto dalle "Linee guida sulle verifiche di compatibilità idraulica delle infrastrutture con i corsi d'acqua, sugli interventi di manutenzione, sulle procedure per la classificazione delle aree d'attenzione e l'aggiornamento delle aree a rischio di inondazione", approvato dall'Autorità di Bacino Regionale (Comitato Istituzionale Autorità di Bacino – G.R. Delibera n. 13 del 29 ottobre 2001- G.R. Delibera n. 900 del 31 ottobre 2001- C.R. Delibera n. 115 del 28 dicembre 2001);
 - c) profilo idraulico del corso d'acqua interessato, riferito sia alla situazione attuale che a quella di sistemazione finale di progetto;
 - d) documentazione fotografica della zona interessata agli interventi di prelievo.
8. Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere debitamente firmati dai progettisti, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, i quali devono essere abilitati all'esercizio della libera professione.

Articolo 39

(Rigetto dell'istanza)

1. Nel caso in cui l'istanza risulti inammissibile per palese inattuabilità e/o per contrarietà al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, sarà respinta, sentito l'ORAE, con provvedimento motivato della Provincia competente.
2. Conformemente a quanto previsto all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei casi di rigetto dell'istanza, il responsabile del procedimento o l'organo competente all'emanazione del provvedimento finale, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti giustificativi. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Articolo 40

(Cauzione)

1. Al fine di garantirsi da eventuali danni ad opere, manufatti, infrastrutture esistenti e, più in generale, per fatti che possano arrecare nocimento al regime delle acque, che si verifichino durante la realizzazione dell'intervento oggetto di autorizzazione, la Provincia competente richiede, a titolo di cauzione, la costituzione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, pari al valore stimato dei lavori di sistemazione ambientale finale previsto nel computo metrico estimativo del progetto esecutivo presentato; la cauzione deve essere costituita immediatamente prima del rilascio del provvedimento autorizzatorio; la stessa verrà svincolata a conclusione delle attività di prelievo oggetto del provvedimento autorizzatorio a seguito di richiesta da parte del concessionario.
2. La cauzione sarà incamerata dalla Provincia competente per far fronte alle opere di sistemazione ambientale finale dei luoghi, in caso di inadempienza del concessionario titolare dell'autorizzazione.

Articolo 41

(Spese istruttorie e canone di autorizzazione)

1. Le spese di istruttoria, a parziale copertura dei costi che l'Amministrazione sostiene per i sopralluoghi e per la gestione ordinaria delle singole pratiche, sono a carico dei richiedenti il provvedimento autorizzatorio, sono stabilite nella misura dello 0,05 per mille dell'investimento e comunque nella misura minima forfettaria di euro 150,00, oltre ai bolli ed alle eventuali spese tecniche.
2. Il canone di autorizzazione è quantificato in euro 2,50 in ragione di ogni metro cubo di materiale inerte prelevato. Le modalità di versamento del suddetto canone saranno regolate nel provvedimento di autorizzazione.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

Articolo 42

(Provvedimento di autorizzazione)

1. A seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria, viene redatta l'autorizzazione, che contiene le condizioni e le prescrizioni che regolano il rapporto giuridico tra la Provincia concedente e il richiedente.
2. La suddetta autorizzazione è redatta sulla base dello schema-tipo predisposto dalla Provincia concedente.

Articolo 43

(Durata dell'autorizzazione)

1. Tutte le autorizzazioni di estrazione sono temporanee; la loro durata non può eccedere i novanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio.
2. In caso di particolari condizioni meteorologiche che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione dell'attività di prelievo di che trattasi, il concessionario comunica per iscritto la sospensione dei lavori e successivamente la loro ripresa che decorrerà a far data della comunicazione, rimanendo immutato il termine di durata di cui al comma 1.

TITOLO V

SISTEMA DEGLI INCENTIVI

Articolo 44

(Incentivi alla Ricerca mineraria operativa)

1. La ricerca mineraria operativa consiste:
 - a) nell'esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio;
 - b) nell'esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto ed in sotterraneo, nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari;
 - c) nell'elaborazione statistica dei dati geominerari e nell'esecuzione di studi di fattibilità minerari e minerallurgici.
2. Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni riguardanti le sostanze minerali della categoria miniere di interesse regionale e nazionale, di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 della L.R. 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., i quali presentino programmi di

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

ricerca giudicati idonei dalla Regione, sono concessi contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese afferenti:

- a) studi e rilievi di dettaglio geogiacimentologici, minerari, minerallurgici, topografici, geofisici e geochimici;
- b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;
- c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti alla attività di ricerca;
- d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di educazione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonché loro ampliamento e ammodernamento;
- e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

3. Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca. Dal computo delle spese indicate sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica. I contributi sono comunque ricompresi nelle intensità massime previste dalla relativa normativa comunitaria.

4. I contributi sono concessi con decreto della Regione, a seguito del parere espresso dall'ORAE.

5. La Regione controlla la rispondenza delle opere eseguite con il piano tecnico-finanziario del programma di ricerca, di cui al comma 2, nonché la congruità delle spese sostenute.

6. Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dalla Regione a seguito del parere dell'ORAE.

7. Le modalità di erogazione dei contributi, in ordine ad anticipazioni, stati di avanzamento e collaudo finale dei lavori saranno regolamentate con apposito decreto della Regione.

8. Qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione, con decreto della Regione sono determinati il piano e le modalità di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa.

9. La data effettiva d'inizio delle attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

10. Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data iniziale dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta.
11. Il concessionario che non provvede al pagamento, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, delle quote del recupero del contributo può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.
12. Il pagamento è sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori di coltivazione autorizzata dalle competenti Autorità.

Articolo 45

(Promozione dell'innovazione tecnologica nel settore estrattivo)

1. La Promozione dell'innovazione tecnologica ha l'obiettivo di favorire la realizzazione di programmi industriali in grado di incidere sulla competitività globale nel settore estrattivo. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività estrattive, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza e salute dei lavoratori, sono concesse agevolazioni alle imprese riportate nell'Allegato F "Piano d'investimento per Settore Industriale Estrattivo", in accordo con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Sono oggetto di agevolazioni progetti industriali finalizzati:
 - a) allo sviluppo di tecnologie innovative di settore volte alla ricerca, alla coltivazione ed alla trasformazione delle sostanze minerali;
 - b) allo sviluppo di nuove tipologie di prodotti e/o servizi, caratterizzate da un elevato livello di innovazione tecnologica e da un impatto di sistema e/o filiera.
2. Gli investimenti sono riferiti fino a tre moduli relativi a innovazione tecnologica, tutela ambientale e servizi reali; gli ultimi due moduli sono ammissibili a condizione che nel programma di investimento siano presenti almeno il 50% di spese ammissibili correlate all'investimento del modulo principale di innovazione tecnologica, secondo le definizioni e i criteri di cui all'Allegato F.
3. Lo strumento innovativo è attuato con una procedura a sportello, la cui apertura verrà determinata con Decreto Dirigenziale di attuazione della Regione, nel quale verranno definite dettagliatamente le procedure di concessione e di erogazione, nonché di revoca del beneficio.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

Articolo 46

(Promozione della formazione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali)

1. Sulla base delle esigenze di qualificazione professionale che emergeranno a seguito dell'analisi dei fabbisogni, sono realizzati specifici interventi formativi o di affiancamento consulenziale e workshops – i cui destinatari sono i dirigenti, i funzionari e il personale tecnico ed amministrativo dell'Amministrazione Regionale e delle Amministrazioni Provinciali – focalizzati soprattutto sui seguenti temi: metodologie di programmazione, pianificazione e progettazione degli interventi, tecniche di gestione dei progetti, strumenti di controllo di gestione e di finanza di progetto, tecniche di monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti, metodologie e strumenti per la valutazione di impatto ambientale, sviluppo della qualità dei servizi pubblici, metodologie e strumenti per la gestione dei progetti.
2. Il sistema di azioni è definito sulla base delle funzioni e delle competenze istituzionali attribuite dalla normativa nazionale e regionale vigente alla Regione e alle Province, nell'ambito di un quadro di riferimento operativo di trasferimento delle deleghe non ancora completamente realizzato. In questo contesto, le azioni di assistenza, affiancamento e formazione completano e qualificano il processo di trasferimento delle funzioni e delle deleghe, supportando la Regione e le Province nell'acquisizione della strumentazione metodologica e tecnica per l'attuazione di tutti gli adempimenti di legge e la realizzazione delle attività di programmazione operativa, coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo si dà attuazione a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche e la Regione Calabria stipulato a Roma il 14 Luglio 2009.

TITOLO VI

OSSERVATORIO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE- ORAE

Articolo 47

(Funzionamento dell' ORAE)

1. L'Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive, di seguito denominato ORAE, ha compiti consultivi e di supporto per i casi previsti dalla Legge Regionale n. 40/2009 e

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

- ss.mm.ii.. in funzione delle questioni e dei procedimenti attivati e per i quali ne sia prevista la consultazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.
2. Le strutture regionali possono chiedere all'ORAE osservazioni sui provvedimenti di loro competenza in materia di attività estrattive.
 3. La sede dell'ORAE è presso gli uffici del competente Dipartimento regionale.
 4. Ai sensi dell'art. 5 comma 5 L.R. n .40/2009 e ss.mm.ii., i componenti dell'ORAE sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e rimangono in carica per tre anni. L'Osservatorio, di volta in volta e per particolari situazioni, per questioni di competenza provinciale e/o comunale, può essere integrato da tecnici e rappresentanti designati dalle stesse Pubbliche Amministrazioni interessate.
 5. Il Dirigente Generale del Dipartimento competente provvede alla nomina del Segretario e del relativo sostituto scegliendoli tra i collaboratori in servizio del competente Dipartimento regionale.
 6. I componenti che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'ORAE decadono dall'incarico e sono sostituiti con nuovi componenti nominati ai sensi della vigente normativa regionale, i quali durano in carica fino alla scadenza dell'ORAE.
 7. Il Segretario invita a partecipare alle sedute aventi ad oggetto questioni di ordine generale e di particolare rilevanza i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore estrattivo e delle parti sociali, che partecipano senza diritto di voto.
 8. Il Settore regionale competente in materia di attività estrattiva fornisce al Segretario dell'ORAE la documentazione dallo stesso richiesta .
 9. L'ORAE presta, ove richiesta, assistenza tecnica ai Comuni per gli adempimenti di loro competenza, avvalendosi delle strutture regionali competenti. Ove le questioni poste dai Comuni siano di interesse generale, l'ORAE si esprime e le sue determinazioni sono inviate alla Giunta regionale per l'eventuale emanazione di specifiche linee guida.
 10. Ai componenti dell'ORAE spetta un compenso da stabilirsi con Decreto del Presidente della Giunta regionale, oltre il rimborso spese per vitto e alloggio con il trattamento spettante ai dirigenti regionali.

Articolo 48**(Modalità e termini per le istruttorie di competenza)**

1. L'ORAE si riunisce, di norma, una volta al mese e comunque in funzione delle questioni e dei procedimenti attivati e per i quali sia stata compiuta la relativa istruttoria da parte del Settore competente in materia di attività estrattive.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

2. La Segreteria tecnica di cui all'art. 5 comma 6 L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii., in relazione all'ordine cronologico di apertura dei procedimenti ed alla loro completezza istruttoria, procede alla formazione dell'ordine del giorno.
3. L'ORAE è convocato dal Segretario, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data di convocazione. La lettera di convocazione deve contenere, altresì, l'ordine del giorno della seduta e l'elenco nominativo degli invitati ai sensi dell'art.47.
4. Le riunioni dell'ORAE, nei casi in cui debba rilasciare pareri, sono validamente costituite con la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
5. La votazione è palese, ponendosi a verbale le eventuali dichiarazioni di voto.
6. Il parere dell'ORAE è rilasciato entro sessanta giorni dalla data in cui la documentazione è pervenuta presso la Segreteria tecnica.

Articolo 49

(Sistema Informativo delle Attività Estrattive)

1. L'ORAE gestisce il Sistema Informativo Territoriale delle Attività Estrattive (SITRAE) che costituisce il catasto delle attività minerarie, in esercizio e dismesse, indica le caratteristiche minerarie, geologiche, paesaggistiche ed ambientali della singola attività mineraria, raccoglie le informazioni e i dati dei procedimenti relativi al Dipartimento Attività Produttive ed agli Enti decentrati, Comuni e Province.
2. L'ORAE provvede all'aggiornamento del SITRAE, elemento propedeutico ed essenziale e strumento per l'aggiornamento del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), attraverso le competenti strutture che gestiscono la rete infrastrutturale dell'informazione geografica della Regione.
3. L'ORAE esprime il parere sugli aggiornamenti del Piano Regionale delle Attività Estrattive.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

TITOLO VII

SITI ESTRATTIVI DISMESSI

Articolo 50

(Programma di recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi)

1. La Regione, in applicazione delle competenze attribuite, e in coerenza con il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) previsto dall'articolo 6 della L.R. n.40/2009 e ss.mm.ii., predispone il programma di recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi, quale strumento indispensabile per promuovere e disciplinare il progetto di recupero paesaggistico e ambientale delle aree di escavazione dismesse, nonché di quelle di nuova apertura, con riguardo alla salvaguardia dell'identità dei luoghi e della loro fruizione da parte della collettività e con il proposito, altresì, di favorire possibili forme di sinergia tra le altre attività presenti nel territorio e quella estrattiva, nonché quale strumento di supporto alla disciplina dello svolgimento nel territorio regionale dell'attività estrattiva, al fine di coniugare la corretta utilizzazione delle risorse minerarie, dal punto di vista tecnico-economico, con la tutela dell'ambiente e la fruizione ottimale delle altre possibili risorse del territorio.
2. Le Province ed i Comuni, al fine di accelerare la predisposizione del programma di recupero ambientale dei siti dismessi, dovranno predisporre la lista degli stessi siti presenti sul proprio territorio entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 51

(Procedure per il recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi)

1. Le attività estrattive hanno influenza sull'ambiente e sul territorio regionale, in particolare per quanto riguarda l'assetto idrogeologico (acque sotterranee), l'assetto idraulico (acque superficiali); il paesaggio ed il territorio, con particolare riguardo alle aree protette.
2. Lo strumento fondamentale, che dovrà essere predisposto in sinergia dai Dipartimenti regionali Attività Produttive e Politiche dell'Ambiente, è il Documento di Programmazione delle Attività Estrattive, che farà parte integrante del Piano Regionale delle Attività Estrattive.
3. Il PRAE contiene la perimetrazione delle aree e le relative quantità estraibili, la localizzazione degli impianti connessi, le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattiva, le modalità di coltivazione e sistemazione finale delle stesse, anche con riguardo a quelle abbandonate, le modalità di gestione e le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili e le relative norme tecniche.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

4. In ragione dell'interesse storico, sociale e culturale dell'attività estrattiva svolta sul territorio regionale e della pericolosità dello stato di abbandono in cui si trovano i siti estrattivi dismessi, la Regione, attraverso l'accertamento dei giacimenti, effettuato dal Comune con modalità stabilite nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE):

a) individua (cfr. articolo 6 L.R. n 40/2009 e ss.mm.ii.), i siti estrattivi dismessi e ne studia le caratteristiche strutturali ed ambientali, con particolare riferimento allo stato dei luoghi dell'area dell'attività estrattiva dismessa e le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e di pianificazione generale, provinciale o regionale, ivi compreso il Piano del Parco, per interventi in aree protette; la qualità e le caratteristiche della vegetazione presente; la presenza di manufatti, impianti, attrezzature e materiali abbandonati; l'estensione dell'area e la quantità dei volumi dei materiali rimossi interessati dall'attività di cava; la cubatura del giacimento prevista da eventuali interventi di riattivazione o reinserimento o recupero ambientale;

b) adotta adeguate misure di tutela e conservazione degli habitat e del paesaggio culturale generato dall'attività mineraria regionale, compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti;

c) protegge e conserva le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie regionali;

d) promuove, sostiene e sviluppa, nel quadro dello sviluppo sostenibile, attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la costituzione di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello internazionale;

f) indirizza, d'intesa con gli enti locali, il coordinamento degli interventi di bonifica, di riabilitazione e di recupero dei luoghi e degli immobili ex minerari, di cui agli specifici piani previsti dalle disposizioni vigenti;

g) individua gli strumenti tecnici per la messa in sicurezza dei siti estrattivi dismessi;

i) recupera e conserva, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri, le strutture minerarie regionali e i relativi siti geologici, nonché eventuali elementi di archeologia industriale o documentale della storia e della cultura mineraria di interesse tecnico-scientifico e storico-culturale, quali, ad esempio, le cave del marmo verde di Gimigliano (CZ);

h) indirizza e coordina gli interventi sui siti estrattivi dismessi di competenza degli Enti locali, al fine dell'ottimizzazione dell'uso della risorsa, dell'applicazione delle più moderne

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

tecnologie, della minimizzazione degli impatti ma anche della divulgazione della politica ambientale del sito, con conseguente miglioramento del contesto in cui il sito è inserito e del suo rapporto con la popolazione locale.

5. Dopo il censimento dei siti estrattivi dismessi, la Giunta regionale, su proposta congiunta dei Dipartimenti Attività Produttive e Politiche dell'Ambiente, inserisce i siti dismessi in un apposito elenco distinto per tipologie di intervento:

a) inserimento in un piano programmatico di recupero e valorizzazione culturale, scientifica e turistico-ricreativa, se il sito presenta valori storici, sociali e culturali;

b) individuazione ed attuazione delle opere di messa in sicurezza, laddove non esistano particolari valori storici o socio-culturali e vi sia già stata una riambientazione nel contesto naturale circostante;

b) definizione ed attuazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza del sito che, secondo il principio "*Chi inquina paga*", saranno a carico del proprietario del sito o del concessionario, secondo direttive e prescrizioni rilasciate dal Comune competente.

6. I siti estrattivi dismessi, al pari dei siti minerari e di cava, sono disciplinati dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).

Articolo 52

(Concessione ed erogazione dei finanziamenti

per il recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 29 della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii., i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente legati alle attività minerarie, già dismesse, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi anche agli interventi previsti in materia dalle leggi comunitarie e nazionali.

2. Per promuovere l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione può concedere finanziamenti agli Enti locali interessati per studi o progettazione di piani di fattibilità, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31 L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii..

3. I contributi di cui al comma 2 dell' art. 29 L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii. sono concessi, sentito l'ORAE, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, sulla base delle modalità e dei criteri, che tengono conto in particolare della rilevanza dell'intervento dal punto di vista ambientale ed ai fini dello sviluppo locale, fissati con specifico bando annuale del Dipartimento Attività Produttive fino ad un massimo del 60 per

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

cento dei costi relativi al ripristino ambientale, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Articolo 53

(Sanzioni ed oneri per la messa in sicurezza)

1. Il regime sanzionatorio per chi violi la normativa europea, nazionale e regionale in materia di attività estrattive è:

a) Chiunque eserciti attività di escavazione senza autorizzazione o concessione ovvero la prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il triplo del valore commerciale del materiale abusivamente estratto. Qualora vi sia danno ambientale vi è altresì obbligo di provvedere alla ricomposizione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dagli organi competenti; in caso di inadempimento il Comune provvede d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente. Qualora la ricomposizione ambientale non sia possibile, il trasgressore è tenuto al pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione commessa. La somma è determinata previa perizia di stima elaborata dalla competente struttura della Provincia.

b) Nel caso di inosservanza del progetto di escavazione o delle prescrizioni di cui al titolo abilitativo, è comminata una sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il triplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità, con l'obbligo a carico dell'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto dagli organi competenti. Qualora l'inosservanza del progetto di escavazione abbia determinato danni ambientali, si procede con le stesse modalità stabilite alla lettera sub a).

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce il valore commerciale del materiale di cava ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1. Fino all'adozione di tale atto il valore commerciale è determinato sulla base dei listini prezzi della Camera di Commercio provinciale competente.

3. La messa in sicurezza dei siti estrattivi dismessi che rientrano nella tipologia di cui all'articolo 51 comma 5 lettera b) è a carico del proprietario, secondo le prescrizioni imposte dal Comune e dagli Uffici provinciali competenti.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

4. Qualora esista un concessionario di miniera, la messa in sicurezza è a carico del concessionario stesso. La messa in sicurezza di tutti gli altri siti estrattivi dismessi è a carico del proprietario del suolo, secondo le prescrizioni imposte dagli uffici provinciali competenti.

TITOLO VIII

CANONI

Articolo 54

(Canoni per l'esercizio delle attività minerarie)

1. Il titolare del permesso di ricerca deve versare all'Autorità competente un contributo annuo rapportato alla superficie del permesso accordatogli, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta Regionale, sentito l'ORAE.
2. Per le attività soggette al rilascio della concessione mineraria, il titolare deve versare all'Autorità competente un canone composto da un contributo annuo rapportato alla superficie della concessione e da un contributo rapportato alla quantità ed alla qualità dei materiali effettivamente estratti .
3. Per le attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali, di cui all'articolo 2 lettera b) della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, l'entità del contributo annuo da corrispondersi all'autorità competente è stabilita nella misura risultante dalla normativa regionale vigente.
4. Il versamento del contributo annuo rapportato alla superficie deve avvenire, per la prima annualità, entro trenta giorni dal rilascio del permesso di ricerca ovvero della concessione; entro l'esercizio in corso per le annualità successive alla prima. Il contributo rapportato alla produzione dovrà essere versato in sede di consuntivo sull'effettivo estratto, in conformità al programma di produzione, ed entro il primo semestre dell'anno successivo.
5. Il mancato versamento, nei termini di legge, dei contributi di cui ai commi 1 e 2 comporta:
 - a) l'aumento del canone in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
 - b) l'aumento del canone in misura pari al 30 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
 - c) l'aumento del canone in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
6. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), l'Autorità competente, dispone la sospensione delle attività e l'adozione dei successivi provvedimenti, provvedendo, altresì, alla

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

riscossione coattiva, secondo la normativa vigente, fatta salva l'ulteriore tutela giurisdizionale per eventuali danni e/o pregiudizi.

TITOLO IX

CONTROLLO E ISPEZIONE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Articolo 55

(Funzione di controllo tecnico-amministrativo per le attività estrattive)

1. L'attività di controllo e vigilanza, di cui al Titolo IV della Legge Regionale del 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., concerne la verifica dei programmi dei lavori, nonché di sistemazione finale e di riqualificazione ambientale previsti, e della regolare esecuzione degli stessi conformemente al progetto approvato. Sono, altresì, oggetto dell'attività di vigilanza, le eventuali prescrizioni impartite con la concessione o con l'autorizzazione ed il controllo delle superfici oggetto dell'attività mineraria e dei volumi estratti.
2. Le funzioni di controllo e vigilanza sull'attività estrattiva, in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni della concessione o dell'autorizzazione, sono esercitate dalle Province e dai Comuni, di seguito indicati Autorità di vigilanza, rispettivamente per miniere e cave.
3. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati, anche con ausilio di strumentazione tecnica, con riferimento ai vertici della concessione o dell'area autorizzata di cava e ai capisaldi di cui all'articolo 57 e allo stato di avanzamento presentato con delle perizie giurate di cui all'articolo 58, comma 2. Ove ritenuto necessario, i tecnici incaricati delle funzioni di vigilanza possono individuare ulteriori capisaldi di riferimento in relazione allo stato di avanzamento dell'attività e alla prevista suddivisione dell'area di cava in fasi o lotti di coltivazione.
4. Le attività di vigilanza di cui al comma 1 sono eseguite periodicamente con frequenza almeno semestrale, da stabilirsi per ogni attività in relazione alla dimensione e alle caratteristiche dell'area dell'attività estrattiva.
5. Ai sensi dell'articolo 19, della Legge Regionale del 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., le operazioni di accertamento e/o le verifiche di cui al comma 1 sono a carico del titolare della concessione o dell'autorizzazione e sono effettuate tramite il personale, le attrezzature e le strumentazioni messe a disposizione dal titolare dell'attività mineraria, giudicati adeguati dai funzionari addetti alla vigilanza.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

Articolo 56

(Funzione di ispezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori per le attività estrattive)

1. Le funzioni di ispezione e vigilanza sulle norme di polizia delle cave e delle miniere di cui al D.P.R. n. 128/1959, e successive modificazioni, sono di competenza delle Province, di seguito indicate come Autorità di vigilanza. Nello svolgimento delle funzioni suddette, ai sensi del D.P.R. 128/59 e del D. Lgs. n. 624/96, i funzionari addetti alla vigilanza sono ufficiali di polizia giudiziaria.
2. L'attività di vigilanza di cui al comma 1 sono eseguite periodicamente con frequenza almeno annuale, da stabilirsi per ogni attività in relazione alla dimensione e alle caratteristiche dell'area dell'attività estrattiva. A tal fine viene istituito uno specifico capitolo nel Bilancio provinciale per il funzionamento delle attività di ispezione e vigilanza nel quale affluiscono risorse ripartite a valere su una quota del capitolo di cui all'art. 31 della Legge Regionale n. 40/2009 e ss.mm.ii..
3. L'Autorità di vigilanza, per le funzioni di cui al comma 1 ed al comma 2, può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di altri organismi e Amministrazioni pubbliche, con specifiche competenze in materia.
4. L'Autorità di vigilanza, per le sole incombenze di ordine igienico sanitario, può avvalersi, con oneri a carico del datore di lavoro, della ASP competente per territorio, ai sensi del comma 2 dell'art. 3, D. Lgs. n. 624/1996.
5. Il direttore della miniera o della cava e, in subordine, il personale di sorveglianza, sono responsabili ai sensi della L. n. 624/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 57

(Capisaldi)

1. Il titolare dell'attività mineraria, prima dell'inizio dei lavori, è tenuto ad apporre capisaldi di riferimento georeferenziati dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione nel rispetto delle previsioni progettuali e delle eventuali prescrizioni impartite dai funzionari incaricati della vigilanza. Il posizionamento ed il numero dei capisaldi di riferimento dovrà essere approvato dai funzionari addetti alla vigilanza con apposito verbale e dovrà essere eseguito con tecnologia satellitare G.P.S. (Global Positioning System).
2. I capisaldi georeferenziati di cui al comma 1 sono differenziati in permanenti e provvisori e devono essere comunque facilmente individuabili sul terreno. Quelli permanenti sono apposti nel numero necessario, comunque non inferiore a sei, a individuare i vertici del perimetro del titolo minerario e dell'area della coltivazione mineraria; nel caso in cui la coltivazione

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

mineraria venga condotta per fasi o lotti, altri capisaldi permanenti saranno posti per la loro identificazione. Quelli provvisori sono apposti all'interno dell'area di cava nel numero sufficiente a rappresentare lo stato di avanzamento di ciascuna fase o lotto di coltivazione.

3. Le disposizioni relative all'apposizione di capisaldi non si applicano alle attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali di cui all'articolo 2, lettera b) della legge della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii..

Articolo 58

(Rilievo periodico - Perizia Giurata)

1. Il titolare dell'attività mineraria esegue con cadenza annuale, a suo carico e spese, secondo le disposizioni dell'Autorità di vigilanza, il rilievo topografico di dettaglio, con strumenti satellitari (sistema G.P.S.) o con le modalità della topografia classica (stazioni totali), dei cantieri di coltivazione, presenta e sottoscrive la perizia giurata di cui al successivo comma 2.

2. Il Direttore dei Lavori dell'attività mineraria, sulla base del rilievo annuale dell'attività di coltivazione di cui al comma 1, predispone una perizia giurata alla quale è allegata la relazione che contiene:

a) la descrizione delle modalità di esecuzione del rilievo di dettaglio di cui al comma 1, con particolare riguardo ai sistemi adottati per la ricostruzione del modello dei fronti di coltivazione;

b) la descrizione delle attività svolte riferite alle singole fasi del progetto;

c) la quantità di minerale estratto nell'anno, cui si riferisce la perizia, come risultante dal calcolo dei volumi;

d) la quantità, qualità e provenienza degli eventuali materiali, inerti e essenze arboree utilizzati per le attività di sistemazione finale e riqualificazione ambientale eseguite nel periodo.

3. Alla perizia giurata sono allegati, altresì, i seguenti documenti tecnici:

a) la planimetria dei punti quotati dello stato attuale di avanzamento, con indicate le corrispondenti quote dello stato di avanzamento precedente, del terreno iniziale e finale, dei vertici del giacimento e dei capisaldi di riferimento;

b) la/e planimetria/e a curve di livello dello stato attuale di avanzamento, alla stessa scala del progetto approvato, con indicate le aree di escavazione, le aree di sistemazione finale e le aree di riqualificazione ambientale oggetto degli interventi eseguiti nel periodo di riferimento; sulla/e stessa/e planimetria/e sono riportate le tracce delle sezioni;

c) le sezioni topografiche;

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

d) il calcolo dei volumi di cui comma 2, lettera c) ,estratti nell'anno cui si riferisce il rilievo:

4. L'Autorità di vigilanza, ricevuta la documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 può disporre controlli a campione sui cantieri minerari interessati per le opportune verifiche che, in caso di esito negativo, oltre quanto previsto in materia civile e penale, possono comportare l'avvio delle procedure di cui al successivo art. 59.

5. Le spese relative alla visita periodica e degli eventuali accertamenti richiesti sono a carico del titolare dell'attività estrattiva.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di coltivazione mineraria per le acque minerali e termali di cui all'articolo 2, lettera b) della legge della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii..

Articolo 59

(Sospensione e Decadenza della Attività Mineraria)

1. L'Ente concedente il titolo dell'attività mineraria, a seguito della segnalazione dell'Autorità di vigilanza, dispone la sospensione del titolo minerario, dandone immediata comunicazione al titolare ed all' Autorità giudiziaria, qualora:

a) venga riscontrata l'inosservanza delle norme della Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., delle prescrizioni e degli obblighi oggetto della convenzione;

b) venga riscontrata la difformità dal progetto approvato;

c) non vengano adottati i provvedimenti imposti in sede di sopralluogo dall'Autorità di vigilanza;

2. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell'attività.

3. L'Ente concedente il titolo dell'attività mineraria, a seguito della segnalazione dell'Autorità di Vigilanza, dichiara la decadenza del titolo minerario, dandone immediata comunicazione al titolare ed all'Autorità giudiziaria, qualora:

a) il titolare non si attenga al precedente provvedimento di sospensione dei lavori;

b) sia inutilmente decorso il termine assegnato per gli adempimenti ai sensi del comma 2.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

Articolo 60

(Revoca del titolo minerario)

1. L'Ente concedente il titolo dell'attività mineraria, a seguito della segnalazione dell'Autorità di Vigilanza, dispone la revoca del titolo minerario, dandone immediata comunicazione al titolare ed all'Autorità giudiziaria, in caso:

- a) di gravi e reiterate inosservanze delle norme della Legge del 5 novembre 2009, n. 40 e ss.mm.ii., delle prescrizioni e degli obblighi oggetto della convenzione;
- b) di inutile decorso dei termini fissati dall'Autorità di controllo e di vigilanza, come indicato all'articolo 59 commi 2 e 3.

TITOLO X

REGIME TRANSITORIO

Articolo 61

(Procedure di transito per le istanze dalla previgente normativa)

1. Non si possono di norma rilasciare autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere fino all'entrata in vigore del PRAE, secondo quanto previsto dell'articolo 26 della L.R. n.40/2009, salvo quanto stabilito al presente articolo e dall'art.25 della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii..
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione, l'apertura di nuove attività nel settore estrattivo, in assenza di PRAE, può essere autorizzata e/o concessa dalla Giunta regionale solo in caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale, previo parere vincolante delle commissioni consiliari competenti in materia di attività estrattive ed ambiente, e previo parere dell'ORAE, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi. Ove l'interesse sovracomunale sia sussistente, le attività estrattive possono essere esercitate in zone compatibili in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zone agricole non vincolate. Tale autorizzazione e/o concessione ha durata non superiore a tre anni.
3. L'apertura di nuove attività estrattive per le quali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento regionale di attuazione è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dalla Giunta Regionale nel rispetto del presente regolamento. L'autorizzazione non può avere durata superiore a dieci anni.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

4. L'ampliamento delle attività estrattive in corso, per le quali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento di attuazione è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzato dalla Giunta regionale, previo parere dell' ORAE per un massimo di cinque anni.
5. L'attività estrattiva in corso, regolarmente autorizzata e/o concessa in base al regime previgente all'entrata in vigore della L.R. n. 40 del 5 novembre 2009, prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione e/o concessione, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
6. Per le attività estrattive in corso di cui al comma 5, ai fini della prestazione della garanzia fideiussoria prevista dalla convenzione di cui all'art. 14 L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii., nonché per il versamento del canone per il recupero ambientale di cui all'art. 18 della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii. per le attività di cave, e del canone di cui all'art. 54 del presente Regolamento per le attività di miniera, il titolare dell'autorizzazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme di attuazione, trasmette al Comune competente ed alla Regione un rilievo topografico plano-altimetrico relativo all'area interessata dall'attività estrattiva, corredato di una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del materiale estratto nell'ultimo anno. Entro lo stesso termine di tre mesi, l'Amministrazione competente aggiorna le garanzie fideiussorie relative alle opere di recupero ambientale per le attività estrattive in esercizio sulla base del prezzario regionale per le opere ed i lavori pubblici vigenti. Copia della garanzia fideiussoria aggiornata e delle ricevute di versamento dei canoni dovuti vengono trasmesse al Settore regionale competente in materia di attività estrattive entro novanta giorni.
7. La proroga delle attività estrattive per le quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento di attuazione, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzato dalla Giunta regionale, previo parere dell'ORAE per un massimo di tre anni.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

ALLEGATO A

DOMANDA DI CONFERIMENTO DEL PERMESSO DI RICERCA DA PRESENTARE ALL'AUTORITA' COMPETENTE

Contenuto

La domanda dovrà contenere:

- a) il dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di minerale o di minerali da ricercare;
- d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della ricerca;
- e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di ricerca;
- f) il periodo di tempo richiesto per la ricerca e per l'eventuale recupero ambientale.

Allegati

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione amministrativa e tecnica

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- 1.1 certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del soggetto richiedente;
- 1.2 certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;
- 1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
- 1.4 certificazione della cancelleria del Tribunale dalla quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
- 1.5 certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di ricerca con l'indicazione degli eventuali vincoli.
- 1.6 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1, di questo Allegato A, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

- 2.1** piano topografico;
- 2.2** relazione geomineraria;
- 2.3** programma dei lavori;
- 2.4** studio di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente, ove richiesto;
- 2.5** studio geologico, idrogeologico, minerario, geotecnico e/o geomeccanico;
- 2.6** scheda riassuntiva dei dati inerenti l'attività di ricerca;
- 2.7** programma di ricerca così costituito:
 - 2.7.1** relazione tecnico-economica;
 - 2.7.2** corografia;
 - 2.7.3** planimetria catastale;
 - 2.7.4** planimetria e sezioni della situazione esistente;
 - 2.7.5** planimetria e sezioni di progetto;
 - 2.7.6** planimetrie e sezioni delle eventuali opere d'arte da realizzare;
 - 2.7.7** documentazione fotografica;
- 2.8** progetto di recupero ambientale, ove richiesto, così costituito:
 - 2.8.1** relazione tecnica;
 - 2.8.2** planimetria, sezioni e prospetto dello stato finale;
 - 2.8.3** disegni delle eventuali opere d'arte relative alla sistemazione finale per il recupero ambientale;
 - 2.8.4** computo metrico estimativo;
- 2.9** documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal D. Lgs. n. 624/1996.
- 2.10** relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente il permesso concernente:
 - 2.10.1** le capacità tecnico-economiche del soggetto richiedente ad effettuare i lavori di ricerca richiesti, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;
 - 2.10.2** i titoli autorizzativi per attività estrattiva precedentemente intestati alla impresa richiedente;
 - 2.10.3** l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;
 - 2.10.4** idonee referenze bancarie;
 - 2.10.5** certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

ALLEGATO B

DOMANDA DI CONFERIMENTO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DA PRESENTARE AL ALL'AUTORITA' COMPETENTE

Contenuto

La domanda dovrà contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di minerale o di minerali da coltivare;
- d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della coltivazione mineraria;
- e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di coltivazione mineraria;
- f) il periodo di tempo richiesto per le attività di coltivazione e di sistemazione ambientale.

Allegati

Alla domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1.1** certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;
- 1.2** certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;
- 1.3** certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
- 1.4** certificazione della cancelleria del Tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
- 1.5** certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di coltivazione con l'indicazione degli eventuali vincoli;
- 1.6** ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;
- 1.7** relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente la concessione concernente:

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

1.7.1 le capacità tecnico – economiche dell’impresa ad effettuare i lavori di coltivazione mineraria richiesti in concessione, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;

1.7.2 i titoli per attività estrattiva precedentemente intestati alla impresa richiedente;

1.7.3 l’elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

1.7.4 idonee referenze bancarie;

1.7.5 ultimi tre bilanci del soggetto richiedente;

1.7.6 certificazione di iscrizione all’albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all’articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624.

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1, di questo Allegato A, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICO-PROGETTUALE

2.1 piano topografico;

2.2 programma dei lavori, integrato dal protocollo relativo della sicurezza e alla salubrità dei posti di lavoro come stabilito dal D. Lgs n. 624/1996;

2.3 relazione sugli esiti del piano di ricerca mineraria eseguita;

2.4 progetto di coltivazione e progetto di recupero ambientale come indicato nei successivi punti 3 e 4 del presente allegato;

2.5 cartografia, limitatamente all’area stessa, del QTR con valenza paesaggistica, piani territoriali paesistici (PTP) e dei Piani Territoriali Provinciali generali (PTP), ove esistenti;

2.6 relazione geologica, geotecnica, geomineraria;

2.7 relazione naturalistico, faunistico, vegetazionale;

2.8 computo metrico estimativo;

2.9 elaborati grafici, cartografia e documentazione fotografica;

2.10 progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza;

2.11 valutazione di impatto ambientale prevista dal Regolamento Regionale 4 agosto 2008 n.3 (“Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”);

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

3. PROGETTO DI COLTIVAZIONE

3.1 Relazione tecnica- 3.2 Elaborati cartografici

La relazione tecnica contiene e concerne:

3.1.1 la natura e l'estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull'area di coltivazione e sul circostante territorio;

3.1.2 le caratteristiche del giacimento con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile ossia il volume del minerale estraibile comunque commercializzabile, degli eventuali minerali associati e dello sterile di coltivazione;

3.1.3 lo stato iniziale dei luoghi;

3.1.4 il progetto e la predisposizione del cantiere estrattivo;

3.1.5 l'organizzazione del lavoro;

3.1.6 gli allacciamenti per servizi vari, ove necessari;

3.1.7 il progetto e la descrizione del metodo di coltivazione prescelto in funzione dei parametri giacimentologici, morfologici, geomeccanici, del recupero ambientale e della minimizzazione dell'impatto visuale, comprendente tra l'altro:

a) determinazione degli spazi funzionali;

b) la congruità del programma di estrazione e delle geometrie adottate con le caratteristiche geomorfologiche ed il contesto paesistico ambientale;

c) la suddivisione del cantiere estrattivo in fasi o lotti e relativo programma produttivo;

d) l'indicazione della profondità massima di scavo, con riferimento alla quota media del piano di campagna ed alla falda sotterranea;

e) l'individuazione delle aree da utilizzare temporaneamente come deposito per l'accumulo del materiale sterile e del terreno agrario, con indicate le modalità di accumulo e le aree di servizio;

3.1.8 il progetto e la descrizione delle operazioni di definizione del nuovo assetto morfologico relativo allo stato finale dell'attività estrattiva sul quale viene impostato il progetto di recupero ambientale di cui al punto 4;

3.1.9 la descrizione delle verifiche idrologiche e idrauliche ossia la portata delle precipitazioni, le vasche di sedimentazione ed il deflusso nel reticolo di drenaggio;

3.1.10 la descrizione dell'organizzazione del lavoro e delle prescrizioni sulla sicurezza;

3.1.11 l'abbattimento primario e secondario, il caricamento e la movimentazione;

3.1.12 la descrizione degli impianti e macchine di prima e seconda lavorazione; ivi compresi gli eventuali connessi impianti per il riutilizzo dei materiali alternativi, nonché i manufatti edilizi aventi destinazioni d'uso per lo svolgimento di attività di servizio;

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

3.1.13 il programma economico-finanziario contenente:

- a) la valutazione dei costi di abbattimento, caricamento, movimentazione e prima lavorazione;
- b) le previsioni di produzione media annua/giornaliera;
- c) le caratteristiche tecniche di impiego e merceologiche del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile;
- d) il personale impiegato;
- e) la valutazione dei costi del recupero ambientale e la determinazione degli importi fideiussori a garanzia degli adempimenti degli obblighi assunti;
- f) il conto economico e l'analisi di redditività dell'iniziativa.

3.2 Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici consistono in:

3.2.1 corografia generale costituita da estratto di tavoletta IGM 1:25.000 o altra idonea cartografia, almeno di formato A3, con indicata l'area oggetto della coltivazione, la localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività minerarie in esercizio o dismesse;

3.2.2 planimetria catastale scala 1:2.000 o 1:5.000 in relazione alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell'area di coltivazione, le fasi ed i lotti di coltivazione;

3.2.3 monografia dei capisaldi di riferimento, facilmente individuabili sul terreno e riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica dell'Istituto Geografico Militare, ovvero a punti fiduciarci catastalmente definiti;

3.2.4 planimetria dei punti quotati a curve di livello derivante da apposito rilievo planoaltimetrico, da eseguire con idonee metodologie in scala 1:2.000 o 1: 5.000, in relazione alle dimensioni della coltivazione, contenente vertici e capisaldi di riferimento;

3.2.5 planimetrie generali a curve di livello dello stato attuale e modificato dell'area di intervento, compresa una ulteriore e significativa fascia contermini in scala 1:2.000 o 1:5.000 con equidistanza, rispettivamente, non superiore ad uno o due metri, con indicato il perimetro delle varie fasi di coltivazione, traccia delle sezioni;

3.2.6 planimetrie a curve di livello della singola fase di coltivazione in scala 1:2.000 con equidistanza un metro o inferiore, traccia delle sezioni;

3.2.7 sezioni topografiche dello stato di fatto e di fine coltivazione, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza, a scala non inferiore a 1:1000, rappresentanti

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

contemporaneamente il profilo morfologico precedente l'attività ed il profilo corrispondente alle fasi di progetto e in numero sufficiente a consentire una precisa valutazione della consistenza del giacimento;

3.2.8 computo dei volumi di materiali da estrarre da eseguire con appropriate metodologie;

3.2.9 planimetria generale con indicate le aree estrattive, le piste di arroccamento, la viabilità interna, le aree di lavorazione, deposito e stoccaggio dei prodotti di cava, dei materiali di scoperta, di scarto, del terreno vegetale e agrario;

3.2.10 schemi grafici e funzionali nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le attività connesse all'escavazione, movimentazione, lavorazione e trasformazione dei minerali e dei prodotti dell'attività estrattiva;

3.2.11 planimetrie e sezioni dello stato finale dell'attività estrattiva;

3.2.12 rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;

3.2.13 documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;

3.2.14 simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio.

4. PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

4.1 Relazione tecnica- 4.2 Elaborati cartografici

La relazione tecnica contiene:

4.1.1 la descrizione degli interventi di recupero ambientale;

4.1.2 la descrizione quali-quantitativa delle specie vegetali, del materiale vivaistico da impiegare, delle modalità esecutive;

4.1.3 il programma e la descrizione delle fasi di attuazione degli interventi;

4.1.4 la predisposizione di idoneo piano di manutenzione per il periodo minimo di tre anni successivo al termine delle attività estrattive, comprendente le cure colturali, il rimpinguamento delle fallanze e le irrigazioni di soccorso nei periodi più caldi;

4.1.5 il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi di recupero ambientale suddiviso per le fasi programmate.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

4.2 Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici sono costituiti da:

4.1.1 la planimetria, scala 1:1.000, del recupero ambientale da impostare sullo stato finale dei lavori estrattivi, con indicati i diversi lavori di riambientamento programmati e la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali;

4.1.2 i lotti di progressivo intervento ed il relativo programma;

4.1.3 gli schemi grafici nel numero, articolazioni e scale utili a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali delle attività principali degli interventi di recupero ambientale;

4.1.4 le sezioni tipo, scala 1:1000;

4.1.5 particolari esecutivi delle opere di riassetto morfologico, di regimazione idraulica, delle tipologie di intervento agroforestale, dei sestii d'impianto, con approfondimenti tematici relativi agli aspetti pedagogici, agronomici, botanici e faunistici.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

ALLEGATO B 1

DOMANDA DI CONFERIMENTO DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEL GIACIMENTO DI ACQUE MINERALI NATURALI E TERMALI; RISORSE GEOTERMICHE.

Contenuto:

la domanda deve contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda
- c) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della coltivazione mineraria;
- d) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di coltivazione;

ALLEGATI

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1.1 certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato del soggetto richiedente;
- 1.2 certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;
- 1.3 certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
- 1.4 certificazione della cancelleria del tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
- 1.5 ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;
- 1.6 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente la concessione concernente:
 - 1.6.1 le capacità tecnico economiche dell'impresa ad effettuare i lavori di coltivazione mineraria richiesti in concessione;
 - 1.6.2 i titoli per l'attività estrattiva precedentemente intestati all'impresa richiedente;
 - 1.6.3 l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

1.6.4 idonee referenze bancarie;

1.7.5 ultimi tre bilanci del soggetto richiedente;

1.7.6. certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICO PROGETTUALE

2.1 Piano topografico;

2.2 programma dei lavori, integrato del protocollo relativo della sicurezza e della salubrità dei posti di lavoro, come stabilito dal D.Lgs. n. 624/1996;

2.3 Progetto di coltivazione, nel quale sono indicate le opere e le attività da eseguire per una corretta e razionale utilizzazione del giacimento, con analisi parallela dei costi necessari alla realizzazione e dei mezzi di finanziamento necessari, oltre a una descrizione dettagliata dei tempi di attuazione (cronoprogramma). Nel programma è, inoltre, indicata la portata di concessione richiesta per singolo pozzo, motivando la percentuale di sfruttamento compatibile rispetto alla portata d'esercizio;

2.4 cartografia;

2.5 relazione geologica, geotermica, geominerale;

2.6 computo metrico estimativo;

2.7 elaborati grafici, cartografia e documentazione fotografica;

2.8 progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza;

2.9 Copia della nota attestante l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale o di valutazione di incidenza, ove ne ricorrano le condizioni.

3. PROGETTO DI COLTIVAZIONE

3.1 Relazione tecnica – 3.2 Elaborati cartografici

La relazione tecnica contiene e concerne:

3.1.1. caratteristiche idro-geochimiche dell'area;

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

3.1.2. ubicazione plano-altimetrica e caratteristiche stratigrafiche e di condizionamento del/i pozzo/i, con esplicito riferimento alle caratteristiche della profondità e potenza termica (per ogni pozzo);

3.1.3. prova di portata con diagrammi delle corrispondenti reazioni del livello di falda e delle temperature;

3.1.4. dichiarazione di non interferenza degli emungimenti previsti con falde sfruttate a scopo termale terapeutico nelle aree circostanti;

3.1.5. descrizione delle aree, strutture ed edifici interessati;

3.1.6. caratteristiche dell'impianto di eduazione e collocazione dei misuratori automatici dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta (per ogni pozzo);

3.1.7. descrizione degli impianti di utilizzazione;

3. 2 Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici consistono in:

3.2.1 Corografia generale costituita da estratto di tavoletta IGM 1:25.000 o altra idonea cartografia, almeno in formato A3, con indicata il perimetro dell'area di concessione con i vertici numerati, con indicazione del/i pozzo/i ed i confini comunali, altre attività minerarie in esercizio o dismesse.

3.2.2 planimetria catastale scala 1:2.000 o 1:5.000 in relazione alle dimensioni della coltivazione, con l'indicazione:

a) dei vertici identificati con lettere maiuscole in ordine alfabetico;

b) dei lati che uniscono i vertici evidenziati con linea rossa;

c) delle coordinate UTM33-WGS84 dei vertici con la relativa monografia e la descrizione dei limiti fisici seguiti sul terreno per l'individuazione dei lati;

d) delle sorgenti captate, dei pozzi perforati e delle manifestazioni acquifere presenti all'interno dell'area in concessione e nelle immediate vicinanze;

e) dell'esatta ubicazione dei punti di prelievo, con riferimenti fissi e quotati, e con indicazione delle coordinate UTM33-WGS84;

f) dell'ubicazione dello stabilimento di utilizzazione e del percorso delle condotte adduttrici se esistenti;

g) della viabilità esistente e di progetto destinata al collegamento dello stabilimento di utilizzazione delle acque.

4 PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

4.1 relazione Tecnica

La relazione tecnica contiene uno studio di massima per la valutazione delle modifiche ambientali che le attività di sfruttamento programmate comportano sull'ambiente.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

ALLEGATO C

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA DI MATERIALI DI CAVA, INDIRIZZATA E PRESENTATA AL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

Contenuto

La domanda dovrà contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di materiale o di materiali di cava da ricercare;
- d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della ricerca;
- e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di ricerca;
- f) il periodo di tempo richiesto per la ricerca.

Allegati

Alla domanda vanno allegati la seguente documentazione amministrativa e tecnica:

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1.1** certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;
- 1.2** certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;
- 1.3** certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
- 1.4** certificazione della cancelleria del Tribunale territorialmente competente dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
- 1.5** certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di ricerca con l'indicazione degli eventuali vincoli.
- 1.6** ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1, di questo Allegato A, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

2.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA

2.1 piano topografico;

2.2 relazione geomineraria;

2.3 programma dei lavori;

2.4 studio di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente, ove richiesto;

2.5 studio geologico, idrogeologico, minerario, geotecnico e/o geomeccanico;

2.6 scheda riassuntiva dei dati inerenti all'attività di ricerca;

2.7 programma di ricerca così costituito:

2.7.1 relazione tecnico-economica;

2.7.2 corografia;

2.7.3 planimetria catastale;

2.7.4 planimetria e sezioni della situazione esistente;

2.7.5 planimetria e sezioni di progetto;

2.7.6 planimetrie e sezioni delle eventuali opere d'arte da realizzare;

2.7.7 documentazione fotografica;

3.8 progetto di recupero ambientale, ove richiesto, così costituito:

2.8.1 relazione tecnica;

2.8.2 planimetria, sezioni e prospetto dello stato finale;

2.8.3 disegni delle eventuali opere d'arte relative alla sistemazione finale per il recupero ambientale;

2.8.4 computo metrico estimativo;

2.9 documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal D. Lgs. N. 624/1996.

2.10 una relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente il permesso concernente:

2.10.1 le capacità tecnico – economiche del soggetto richiedente ad effettuare i lavori di ricerca richiesti, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;

2.10.2 i titoli autorizzativi per attività estrattiva precedentemente intestati alla impresa richiedente;

2.10.3 l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

2.10.4 idonee referenze bancarie;

2.10.5 certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all'articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

ALLEGATO D

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione di materiali di cava, indirizzata e presentata al Comune territorialmente competente

Contenuto

La domanda dovrà contenere:

- a) I dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di materiale o di materiali di cava da coltivare;
- d) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della coltivazione;
- e) l'elenco dei mappali interessati dall'attività di coltivazione;
- f) il periodo di tempo richiesto per la coltivazione e per la sistemazione finale.

Allegati

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1.1** certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;
- 1.2** certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;
- 1.3** certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
- 1.4** certificazione della cancelleria del tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
- 1.5** certificato di destinazione urbanistica relativo all'area su cui si intende svolgere l'attività di coltivazione con l'indicazione degli eventuali vincoli.
- 1.6** ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;
- 1.7** relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente la autorizzazione per la coltivazione dei materiali di cava concernente:

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

1.7.7 le capacità tecnico – economiche dell’impresa ad effettuare i lavori di coltivazione mineraria richiesti con l’autorizzazione, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;

1.7.8 i titoli per attività estrattiva precedentemente intestati alla impresa richiedente;

1.7.9 l’elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

1.7.10 idonee referenze bancarie;

1.7.11 ultimi tre bilanci del soggetto richiedente;

1.7.12 certificazione di iscrizione all’albo professionale del direttore responsabile dei lavori o certificazione comprovante quanto previsto all’articolo 100, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624 e ss.mm.ii..

Per la presentazione della documentazione di cui al punto 1, di questo Allegato A, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICO- PROGETTUALE

2.1 piano topografico;

2.2 programma dei lavori, integrato dal protocollo relativo della sicurezza e alla salubrità dei posti di lavoro come stabilito dal D. Lgs n. 624/1996 e s.m.;

2.3 relazione sugli esiti del piano di ricerca eseguita;

2.4 progetto di coltivazione e progetto di recupero ambientale come indicato nei successivi punti 3 e 4 del presente allegato;

2.5 cartografia, limitatamente all’area stessa, del QTR con valenza paesaggistica, piani territoriali paesistici (PTP) e dei Piani Territoriali Provinciali generali (PTP), ove esistenti;

2.6 relazione geologica, geotecnica, geomineraria;

2.7 relazione naturalistico, faunistico, vegetazionale;

2.8 computo metrico estimativo;

2.9 elaborati grafici, cartografia e documentazione fotografica;

2.10 progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza;

2.11 valutazione di impatto ambientale prevista dall’articolo 46 della L.R. 6/1999.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

3. PROGETTO DI COLTIVAZIONE

3.1 Relazione tecnica- 3.2. Elaborati cartografici

La relazione tecnica contiene e concerne:

- 3.1.1.** la natura e l'estensione dei vincoli eventualmente gravanti sull'area di coltivazione e sul circostante territorio;
- 3.1.2.** le caratteristiche del giacimento con indicazione della distribuzione spaziale del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile, degli eventuali minerali associati e dello sterile di coltivazione;
- 3.1.3.** lo stato iniziale dei luoghi;
- 3.1.4.** il progetto e la predisposizione del cantiere estrattivo;
- 3.1.5.** l'organizzazione del lavoro;
- 3.1.6.** gli allacciamenti per servizi vari, ove necessari;
- 3.1.7.** il progetto e la descrizione del metodo di coltivazione prescelto in funzione dei parametri giacimentologici, morfologici, geomeccanici, del recupero ambientale e della minimizzazione dell'impatto visuale, comprendente tra l'altro:
 - 3.1.7.1.** determinazione degli spazi funzionali;
 - 3.1.7.2.** la congruità del programma di estrazione e delle geometrie adottate con le caratteristiche geomorfologiche ed il contesto paesistico ambientale;
 - 3.1.7.3.** la suddivisione del cantiere estrattivo in fasi o lotti e relativo programma produttivo;
 - 3.1.7.4.** l'indicazione della profondità massima di scavo, con riferimento alla quota media del piano di campagna ed alla falda sotterranea;
 - 3.1.7.5.** l'individuazione delle aree da utilizzare temporaneamente come deposito per l'accumulo del materiale sterile e del terreno agrario, con indicate le modalità di accumulo e le aree di servizio;
- 3.1.8.** il progetto e la descrizione delle operazioni di definizione del nuovo assetto morfologico relativo allo stato finale dell'attività estrattiva sul quale viene impostato il progetto di recupero ambientale di cui al punto sub 3.1.7;
- 3.1.9.** la descrizione delle verifiche idrologiche e idrauliche ossia la portata delle precipitazioni, le vasche di sedimentazione ed il deflusso nel reticolo di drenaggio;
- 3.1.10.** la descrizione dell'organizzazione del lavoro e delle prescrizioni sulla sicurezza;
- 3.1.11.** l'abbattimento primario e secondario, il caricamento e la movimentazione;

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

3.1.12. la descrizione degli impianti e macchine di prima e seconda lavorazione; ivi compresi gli eventuali connessi impianti per il riutilizzo dei materiali alternativi, nonché i manufatti edilizi aventi destinazioni d'uso per lo svolgimento di attività di servizio;

3.1.13. il programma economico-finanziario contenente:

3.1.13.1. la valutazione dei costi di abbattimento, caricamento, movimentazione e prima lavorazione;

3.1.13.2. le previsioni di produzione media annua/giornaliera;

3.1.13.3. le caratteristiche tecniche di impiego e merceologiche del materiale utile estraibile ossia il volume del materiale estraibile comunque commercializzabile;

3.1.13.4. il personale impiegato;

3.1.13.5. la valutazione dei costi del recupero ambientale e la determinazione degli importi fidejussori a garanzia degli adempimenti degli obblighi assunti;

3.1.13.6. il conto economico e l'analisi di redditività dell'iniziativa.

3.2. Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici consistono in:

3.2.1. corografia generale costituita da estratto di tavoletta IGM 1:25.000 o altra idonea cartografia, almeno di formato A3, con indicata l'area oggetto della coltivazione, la localizzazione dei connessi o correlati impianti di prima lavorazione o trasformazione, la viabilità interessata, i confini comunali, altre attività minerarie in esercizio o dismesse;

3.2.2. planimetria catastale scala 1:2.000 o 1:5.000 in relazione alle dimensioni della coltivazione, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, la previsione degli strumenti urbanistici comunali, il perimetro ed i vertici dell'area di coltivazione, le fasi ed i lotti di coltivazione;

3.2.3. monografia dei capisaldi di riferimento, facilmente individuabili sul terreno e riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica dell'Istituto Geografico Militare, ovvero a punti fiduciarci catastalmente definiti;

3.2.4. planimetria dei punti quotati a curve di livello derivante da apposito rilievo planoaltimetrico, da eseguire con idonee metodologie in scala 1:2.000 o 1: 5.000, in relazione alle dimensioni della coltivazione, contenente vertici e capisaldi di riferimento;

3.2.5. planimetrie generali a curve di livello dello stato attuale e modificato dell'area di intervento, compresa una ulteriore e significativa fascia contermina in scala 1:2.000 o 1:5.000 con equidistanza, rispettivamente, non superiore ad uno o due metri, con indicato il perimetro delle varie fasi di coltivazione, traccia delle sezioni;

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

- 3.2.6. planimetrie a curve di livello della singola fase di coltivazione in scala 1:2.000 con equidistanza un metro o inferiore, traccia delle sezioni;
- 3.2.7. sezioni topografiche dello stato di fatto e di fine coltivazione, longitudinali e trasversali nel senso della massima pendenza, a scala non inferiore a 1:1000, rappresentanti contemporaneamente il profilo morfologico precedente l'attività ed il profilo corrispondente alle fasi di progetto e in numero sufficiente a consentire una precisa valutazione della consistenza del giacimento;
- 3.2.8. computo dei volumi di materiali da estrarre da eseguire con appropriate metodologie;
- 3.2.9. planimetria generale con indicate le aree estrattive, le piste di arroccamento, la viabilità interna, le aree di lavorazione, deposito e stoccaggio dei prodotti di cava, dei materiali di scoperta, di scarto, del terreno vegetale e agrario;
- 3.2.10. schemi grafici e funzionali nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali di tutte le attività connesse all'escavazione, movimentazione, lavorazione e trasformazione dei materiali e dei prodotti dell'attività estrattiva;
- 3.2.11. planimetrie e sezioni dello stato finale dell'attività estrattiva
- 3.2.12. rappresentazione tridimensionale dello stato originario e modificato;
- 3.2.13. documentazione fotografica dello stato originario del paesaggio da significativi punti di visuale;
- 3.2.14. simulazione fotografica o rappresentazione con altri adeguati sistemi della previsione di ricostruzione del paesaggio.

4. PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

4.1 Relazione tecnica- 4.2 elaborati cartografici

La relazione tecnica contiene:

- 4.1.1 la descrizione degli interventi di recupero ambientale;
- 4.1.2 la descrizione quali-quantitativa delle specie vegetali, del materiale vivaistico da impiegare, delle modalità esecutive;
- 4.1.3 il programma e la descrizione delle fasi di attuazione degli interventi;
- 4.1.4 la predisposizione di idoneo piano di manutenzione per il periodo minimo di tre anni successivo al termine delle attività estrattive, comprendente le cure colturali, il rimpinguamento delle fallanze e le irrigazioni di soccorso nei periodi più caldi;

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

4.1.5 il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi di recupero ambientale suddiviso per le fasi programmate.

4.2 Elaborati cartografici

Gli elaborati cartografici sono costituiti da:

4.2.1 la planimetria, scala 1:1.000, del recupero ambientale da impostare sullo stato finale dei lavori estrattivi, con indicati i diversi lavori di riambientamento programmati e la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali;

4.2.2 i lotti di progressivo intervento ed il relativo programma;

4.2.3 gli schemi grafici nel numero, articolazioni e scale utili, a permettere la migliore individuazione di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche e funzionali delle attività principali degli interventi di recupero ambientale;

4.2.4 le sezioni tipo, scala 1:1000;

4.2.5 particolari esecutivi delle opere di riassetto morfologico, di regimazione idraulica, delle tipologie di intervento agroforestale, dei sestri d'impianto, con approfondimenti tematici relativi agli aspetti pedagogici, agronomici, botanici e faunistici.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

ALLEGATO E

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'estrazione di materiali inerti nel Demanio fluviale, indirizzata e presentata all'Autorità Provinciale competente

Contenuto

La domanda dovrà contenere:

- a) I dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
- b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
- c) il tipo di materiali inerti da estrarre;
- d) l'individuazione del corpo idrico da cui si richiede l'estrazione
- e) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della estrazione;
- f) la destinazione ed uso del materiale estratto.
- g) il periodo di tempo richiesto per la estrazione di inerti.

Allegati

Alla domanda va allegata la seguente documentazione amministrativa e tecnica:

1.DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1.1** certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del soggetto richiedente;
- 1.2** certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti relativi al titolare dell'impresa o del legale rappresentante;
- 1.3** certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante la regolarità della situazione contributiva;
- 1.4** certificazione della cancelleria del tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione e non abbia presentato domanda di concordato;
- 1.5** ricevuta del versamento, a favore dell'Autorità competente, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

1.6 relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante, con allegati documenti idonei ad accertare la capacità tecnica ed economica del soggetto richiedente la autorizzazione per l'estrazione di materiali inerti dal Demanio fluviale, concernente:

1.6.1 le capacità tecnico – economiche dell'impresa ad effettuare i lavori di estrazione di inerti richiesti con l'autorizzazione, con esplicitazione delle macchine ed impianti a disposizione nonché delle unità lavorative occupate;

1.6.2 l'elencazione dei lavori eseguiti nello specifico settore;

1.6.3 certificazione di iscrizione all'albo professionale del direttore responsabile dei lavori

1.6.4 certificazione comprovante quanto previsto all'articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA:

2.1. relazione generale di inquadramento dell'intervento proposto, comprendente la descrizione del contesto ambientale entro cui lo stesso si inserisce, corredata da documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio dell'area;

2.2. relazione idrologica ed idraulica, redatta in conformità alla normativa vigente, finalizzata all'individuazione, per il tratto d'asta d'influenza, dei parametri idraulici ed idrologici in relazione sia allo stato di fatto che delle previsioni di progetto; allo scopo, dovranno essere evidenziati gli effetti che l'intervento produce sulla dinamica fluviale;

2.3. indagine geologica, geomorfologica e sedimentologica finalizzata, per tutto il tratto d'asta d'influenza, all'individuazione alla classificazione e localizzazione dei processi morfodinamici in atto con particolare riferimento ai processi in alveo, alla stabilità delle sponde, ai fenomeni di frana attivi o quiescenti, alla definizione delle probabili tendenze evolutive degli stessi anche in connessione con la stabilità dei versanti;

2.4. studio, da visualizzare su cartografia a scala adeguata, per la valutazione degli effetti che l'intervento produce sulle condizioni di stabilità attuali per un significativo tratto del corso d'acqua, sia a monte che a valle dell'intervento;

2.5. relazione illustrativa della vegetazione e della fauna fluviale e ripariale presente nella zona d'intervento e nel territorio circostante con valutazione degli effetti indotti dal prelievo;

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

- 2.6.** raffronto fra sezioni riferibili allo stato di fatto, allo stato di progetto e, ove esistenti, a rilievi eseguiti in passato; tali sezioni dovranno essere tenute sotto osservazione per valutare gli effetti degli interventi;
- 2.7.** qualora nelle zone oggetto di intervento e per un significativo tratto del corso d'acqua, sia a monte che a valle dell'intervento, siano presenti opere d'arte o manufatti, è opportuno procedere alla loro identificazione ed alla realizzazione della simulazione degli eventuali effetti che l'intervento può produrre sugli stessi;
- 2.8.** documentazione attestante le finalità da conseguire attraverso l'intervento proposto e le conseguenti modalità esecutive prescelte;
- 2.9.** rilievi topografici dello stato di fatto, tavole grafiche di progetto e stime dei volumi da estrarre;
- 2.10.** documento di sicurezza e salute (DSS) così come stabilito dal D. Lgs. N. 624/1996.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

ALLEGATO F

PIANO D'INVESTIMENTO PER SETTORE INDUSTRIALE ESTRATTIVO

1. SOGGETTI BENEFICIARI

1.1 Soggetti beneficiari sono le *PMI*.

1.2 I soggetti beneficiari devono avere un'unità operativa iscritta al R.E.A. situata nel territorio della Regione Calabria alla data di presentazione della Richiesta di intervento.

2. ATTIVITÀ AMMESSE ALL'INTERVENTO

Sono ammessi all'intervento gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2002):

Estrazione di minerali (*classificazione ATECO 2007: B "estrazione di minerali da cave e miniere"*), con le seguenti esclusioni:

1. "Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile" 10.1
2. (*classificazione ATECO 2007: codice 05.10.0*)
3. "Estrazione ed agglomerazione di lignite" 10.2
4. (*classificazione ATECO 2007: codice 05.20.0*)
5. "Estrazione ed agglomerazione di torba" 10.3
6. (*classificazione ATECO 2007: codice 08.92.0*)
7. "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle pirite) 13.10
8. (*classificazione ATECO 2007: codice 07.10.0*)
9. "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese) 13.20 (*classificazione ATECO 2007: codice 07.29.0*)

3. INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammissibili investimenti nei seguenti settori:

A) Innovazione tecnologica

- a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
- b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

- c) unità elettroniche o sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
- d) programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere sub a), b) e c);
- e) brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);
- f) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
- g) commessa per la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale, attraverso l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da Soggetti qualificati (Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi Scientifico-Tecnologici). I Centri di ricerca privati sono quelli iscritti all'Albo dei Laboratori del MIUR ai sensi dell'art. 14 del DM 593/2000 (consultabile sul sito <http://roma.cilea.it/Sirio>), fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse;

Gli investimenti di cui alle lettere d) ed e) sono ammissibili alle agevolazioni, nel limite del 40% del costo dell'investimento, solo se inseriti in programmi di investimento comprendenti le fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e f).

Le spese per opere murarie sono ammissibili solo per la parte strettamente necessaria al funzionamento dei beni compresi nel programma d'investimento di cui alle lettere a), b) e c), nella misura massima del 30% del costo del programma stesso.

B) Tutela ambientale

- a) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- b) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
- c) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;
- d) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
- e) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;
- f) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

- g) installazione di impianti ed apparecchiature antinquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
- h) creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
- i) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti e/o processi produttivi sicuri;
- j) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
- k) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo;
- l) servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni di qualità ambientale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime.

Le spese per opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 30% del costo del programma.

Gli investimenti dovranno consentire al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie.

C) Servizi reali

- a) servizi per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) incarichi a società di servizi per la bonifica dei luoghi di lavoro;
- c) adeguamento o sostituzione di macchinari e impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo;
- d) servizi finalizzati all'ottenimento di certificazioni della sicurezza aziendale e spese relative al rilascio delle certificazioni medesime;
- e) spese per l'acquisizione di strumenti informatici per home-banking e per sistemi di qualità.

Gli investimenti relativi ai moduli B e C sono ammissibili a condizione che nel programma di investimento siano presenti almeno il 50% di spese ammissibili correlate al modulo A.

3.1. Tutti i beni ed i servizi devono essere:

- nuovi di fabbrica. I beni restaurati, rigenerati o ricondizionati non rientrano nella definizione di "nuovo di fabbrica";

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

- funzionalmente collegati, in termini di utilizzo, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario;
- utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unità produttiva situata nel territorio regionale;
- le macchine portatili o semoventi, utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria nel territorio regionale;
- le macchine impiegate nei cantieri edili, utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria nel territorio regionale;

3.2. Sono ammissibili all'intervento agevolativo solo gli investimenti con data di avvio successiva alla delibera di concessione dell'intervento contributivo.

3.3. Sono in ogni caso esclusi:

1. veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri;
2. i macchinari ceduti in comodato;
3. gli investimenti di mera sostituzione;
4. i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio a freddo).

3.4 I servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa. Le spese devono risultare regolarmente fatturate; le spese relative a personale dipendente devono essere attestate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente.

4. OPERAZIONI AGEVOLABILI

4.1 Operazioni finanziarie effettuate da Banche o da Società di leasing finalizzate agli investimenti di cui al punto 4.3.

4.2 L'importo dell'operazione finanziaria può essere: fino al 70% dell'investimento. In nessun caso l'importo dell'operazione finanziaria può essere inferiore al 25 % dei costi ammissibili.

4.3 Investimenti di importo complessivo non superiore a euro 2.000.000,00.

I beni e servizi possono essere acquisiti:

- ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 e s.m.;
- tramite operazioni di locazione finanziaria; per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non è ammesso il lease-back;
- tramite finanziamenti bancari.

5. INTERVENTO CONTRIBUTIVO

5.1 L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario.

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

5.2 Nel costo del macchinario sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario – nel limite complessivo del 15% del totale – le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina, nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa.

5.3 Sono in ogni caso esclusi gli ammontari relativi all'I.V.A.

5.4 Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, ma solo tramite bonifici bancari, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni. Non sono, altresì, ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad euro 500,00.

5.5 Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi euro 2.000.000,00 di costo ammissibile in relazione alle domande presentate dalle imprese ai soggetti di cui al punto 1.1 lettere a, b e c dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

5.6 Qualora le spese prevedano un importo superiore a quanto previsto nel precedente comma 6.5 lo stesso viene ricondotto dall'Ente gestore a quello massimo ammissibile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

5.7 L'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma di investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico.

5.8 L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria.

5.9 Il tasso di riferimento applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al Gestore.

5.10 Il tasso di contribuzione è pari al 100% del tasso di riferimento.

5.11 Sul finanziamento ammissibile è riconosciuto un contributo agli interessi pari al 100% del tasso di riferimento, ed è calcolato su un finanziamento standard di importo pari al costo ammissibile della macchina, con durata fissa di 7 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni (tranne che nel caso di leasing, per il quale non è previsto preammortamento) e rate semestrali a quota capitale costante, applicando il tasso di

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360/360.

5.11 bis Sul costo dell'investimento è riconosciuto, inoltre, un contributo in conto capitale pari al 30% delle spese ammesse.

5.12 Nel caso in cui programma preveda attività di sviluppo sperimentale è riconosciuto un contributo in conto capitale aggiuntivo del pari al 10% delle spese ammesse per lo sviluppo sperimentale.

5.13 Nel caso di finanziamenti garantiti, fino all'80%, mediante ricorso alla garanzia dei Confidi regionali, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, a titolo di "de minimis", a copertura degli oneri sostenuti per l'accesso alla garanzia medesima; il contributo è pari al 80% (nel limite massimo pari ad Euro 10.000,0) una tantum del costo sostenuto.

5.14 Nel caso di ricorso alla garanzia diretta (cogaranzia) al "Fondo Centrale di Garanzia", è riconosciuto un contributo aggiuntivo, a titolo di "de minimis" di un ulteriore 1% quale una tantum da calcolare sul totale delle spese ammissibili.

5.15 In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea.

5.16 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà o in stato di liquidazione volontaria.

5.17 Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni.

5.18 Sono esclusi:

- aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

5.19 Per essere considerati ammissibili i costi di cui al punto 4.1 devono essere relativi ad investimenti tesi:

- a. alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione

Regolamento di attuazione alla Legge Regionale 5 novembre 2009, n. 40

di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

b. all'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del proprietario o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

5.20 L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o locali dirette sullo stesso investimento.

5.21 Il contributo decorre:

- nel caso di finanziamento, dalla data di erogazione del 100% dell'importo finanziato ovvero agevolato;
- nel caso di locazione finanziaria, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

5.22 Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o della Società di leasing che ha effettuato l'operazione finanziaria, alla data di erogazione del finanziamento stesso.

5.23 Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il tasso di riferimento in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte dell'Amministrazione.

5.24 I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

5.25 Il contributo per l'accesso alla garanzia è erogato all'impresa beneficiaria per il tramite della Banca o Intermediario, in unica soluzione, con valuta corrente. La richiesta di erogazione deve pervenire entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione, ovvero dalla data di notifica dello scioglimento della riserva di copertura finanziaria, salvo proroga del termine di utilizzo. In caso contrario, l'agevolazione concessa decade d'ufficio.

6. PROCEDIMENTO

Il presente strumento è attuato con una procedura a sportello con apertura che verrà determinata dal Decreto Dirigenziale di attuazione dello stesso, nel quale verranno definite dettagliatamente le procedure di concessione e di erogazione, nonché di revoca del beneficio.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, li 5 maggio 2011

Scopelliti
